



TESTI APPROVATI

P8_TA(2019)0298

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0460),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 209 e 212, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0275/2018),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della Corte dei conti del 13 dicembre 2018¹,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018²,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018³,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo a norma dell'articolo 55 del regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e

¹ GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.

² GU C 110 del 22.3.2019, pag. 163.

³ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0173/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0243

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

¹ GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.

² GU C 110 del 22.3.2019, pag. 163.

³ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.

⁴ Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di ~~affermare e promuovere i~~ **fornire un quadro finanziario atto a sostenere l'affermazione e la promozione dei valori, dei principi e gli degli** interessi **fondamentali** dell'Unione in tutto il mondo ~~al fine di perseguire gli~~ **conformemente agli** obiettivi e ~~i ai~~ principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).**[Em. 1]**
- (2) Ai sensi dell'articolo 21 TUE, l'Unione persegue la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L'ampia gamma di azioni consentite dal presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo del TUE.

- (2 bis) A norma dell'articolo 21 TUE, l'applicazione del presente regolamento deve fondarsi sui principi dell'azione esterna dell'Unione, vale a dire democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il presente regolamento intende contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, ivi compresi le politiche dell'Unione in materia di diritti umani e gli obiettivi delineati nel quadro strategico e nel piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia. L'azione dell'Unione dovrebbe favorire il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. [Em. 2]***
- (3) A norma dell'articolo 8 TUE, l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a questo obiettivo.
- (3 bis) Conformemente all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura. Il presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo. [Em. 3]***

- (4) L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 *TFUE*, è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), ~~del trattato sull'Unione europea TUE, e di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, come sancito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE.~~ [Em. 4]
- (5) L'Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 TFUE. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (“Agenda 2030”), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015⁵. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale. *Le politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero integrarsi e rafforzarsi a vicenda.* [Em. 5]

⁵ “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

- (6) Il presente strumento prevede azioni a sostegno di tali obiettivi e delle politiche di azione esterna e si basa sulle azioni finanziate in precedenza nell'ambito del regolamento (UE) n. 233/2014⁶, dell'accordo interno⁷ e del regolamento di esecuzione⁸ dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES), del regolamento (UE) n. 232/2014⁹, del regolamento (UE) n. 230/2014¹⁰, del regolamento (UE) n. 235/2014¹¹, del regolamento (UE) n. 234/2014¹², del regolamento (Euratom) n. 237/2014¹³, del regolamento (UE) n. 236/2014¹⁴, della decisione n. 466/2014/UE, del regolamento (CE) n. 480/2009¹⁵ e del regolamento (Euratom) n. 2017/1601¹⁶.

⁶ Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

⁷ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

¹² Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

¹³ Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

¹⁵ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

¹⁶ Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD

(7) Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato ~~sulle~~ **su** regole **e valori**, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici¹⁷ (**"l'accordo di Parigi"**) e al programma di azione di Addis Abeba¹⁸, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale **e a promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, lottando nel contempo contro il riscaldamento climatico e adoperandosi per la conservazione degli oceani e delle foreste**. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale, **culturale, educativa** e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno **e tenta di rivolgersi innanzitutto alle persone più svantaggiate**. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero ~~prestare~~ **ispirarsi ai principi e agli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030, nell'accordo di Parigi e nel programma d'azione di Addis Abeba e dovrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, prestando** particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente **senza compromettere gli altri obiettivi**. [Em. 6]

¹⁷ Firmato a New York il 22 aprile 2016.

¹⁸ "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313)

(8) L'attuazione **L'applicazione** del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle **basarsi** **sulle** cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")¹⁹, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori, **i principi** e gli interessi **fondamentali** dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, ~~preservare~~ **promuovere la democrazia e i diritti umani, contribuire all'eliminazione della povertà, alla difesa** ~~la~~ **pace, prevenire** ~~i~~ **alla prevenzione dei conflitti, alla mediazione e alla ricostruzione post-bellica includendo le donne in tutte le fasi, garantire la sicurezza nucleare,** rafforzare la sicurezza internazionale, ~~lottare contro~~ **affrontare** le cause profonde dell'immigrazione irregolare **e degli sfollamenti forzati** e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni ~~colpite da~~ **alle prese con** catastrofi naturali o provocate dall'uomo, ~~sostenere~~ **realizzare le condizioni per creare un quadro giuridico internazionale per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità, sostenere** ~~la~~ **una** politica commerciale **equa, sostenibile e basata su regole e valori quale strumento per lo sviluppo e il miglioramento dello Stato di diritto e dei diritti umani,** la diplomazia economica e **culturale e** la cooperazione economica, promuovere **l'innovazione, le** soluzioni e **le** tecnologie digitali, ~~nonché~~ **tutelare il patrimonio culturale soprattutto nelle aree di conflitto, affrontare le minacce alla sanità pubblica globale e** dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, **principi e valori fondamentali,** l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali, **occupazionali** e ambientali elevate, ~~delle~~ **anche in merito ai cambiamenti climatici, allo** Stato di diritto, ~~del~~ **al** diritto internazionale, **compreso il diritto umanitario e dei** **il diritto internazionale in materia di** diritti umani. [Em. 7]

¹⁹ "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

- (9) ~~Il nuovo~~ *L'applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi altresì sul* consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso “il consenso”)²⁰, firmato il 7 giugno 2017, *che* definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell’Unione e degli Stati membri ai fini dell’attuazione dell’Agenda 2030 e del programma d’azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno, *la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici* e il rafforzamento della resilienza ~~sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo~~ *dovrebbero essere alla base dell'applicazione del presente regolamento.* [Em. 8]

²⁰ “Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo ‘Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro’”, dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

(9 bis) Oltre all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, al programma d'azione di Addis Abeba, alla strategia globale dell'UE e al consenso europeo sullo sviluppo e la politica europea di vicinato, che costituiscono il quadro politico primario, anche i seguenti documenti e le loro future revisioni dovrebbero orientare l'applicazione del presente regolamento:

- il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia;*
- gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;*
- l'approccio integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni e l'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni del 2013;*
- l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;*
- il programma dell'Unione per la prevenzione dei conflitti violenti;*
- le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti;*
- il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE;*

- *il quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR);*
- *la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni;*
- *il concetto UE a sostegno di disarmo, smobilitazione e reinserimento;*
- *le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2007 sulla risposta dell'Unione europea alle situazioni di fragilità e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 19 novembre 2007 sulla sicurezza e lo sviluppo;*
- *la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo, la strategia antiterrorismo dell'Unione europea del 30 novembre 2005 e le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo;*
- *le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;*

- *i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;*
- *la nuova agenda urbana delle Nazioni Unite;*
- *la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;*
- *la Convenzione sui rifugiati;*
- *la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;*
- *i risultati della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD);*
- *la tabella di marcia dell'UNCTAD verso rinegoziazioni sostenibili dei debiti sovrani (aprile 2015);*
- *i principi guida relativi al debito estero e ai diritti umani elaborati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani;*
- *il patto globale sui rifugiati;*
- *il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato il 10 dicembre 2018 a Marrakech;*
- *la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. [Em. 9]*

- (10) Al fine di attuare il nuovo quadro internazionale stabilito dall'Agenda 2030, dalla strategia globale e dal consenso, il presente regolamento dovrebbe mirare a rafforzare la coerenza e a garantire l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, concentrando gli sforzi attraverso uno strumento semplificato per migliorare l'attuazione delle diverse politiche di azione esterna.
- (11) In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 2015²¹, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato, **preventivo** e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo, **in particolare** attraverso interventi di risposta rapida **e i pertinenti programmi geografici e tematici, garantendo al contempo la prevedibilità, la trasparenza e la responsabilità adeguate, nonché la coerenza e la complementarità con gli aiuti umanitari e il pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, senza ostacolare l'erogazione degli aiuti umanitari in base ai principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nei contesti di emergenza e post-emergenza.** [Em. 10]

²¹ "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

- (12) In linea con gli impegni internazionali dell'Unione sull'efficacia dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, rinnovati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, ~~la cooperazione~~ ***l'Unione, nel contesto del suo aiuto pubblico*** allo sviluppo dell'Unione ***e per tutte le modalità di aiuto***, dovrebbe applicare i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, ***la trasparenza reciproca e la responsabilità, oltre ai principi di allineamento e di armonizzazione.*** [Em. 11]
- (13) Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare ***almeno*** il 20% dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, ~~comprese~~ ***ponendo l'accento sui servizi sociali di base, quali la sanità e l'istruzione, l'alimentazione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la tutela sociale, in particolare per i più emarginati, tenendo conto della parità di genere e⁺, dell'emancipazione femminile e dei diritti dell'infanzia come tematiche orizzontali.*** [Em. 12]

- (14) ~~Ove possibile ed opportuno,~~ ***Per migliorare l'efficacia della rendicontazione e della trasparenza del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire meccanismi chiari di monitoraggio e valutazione per garantire un'analisi efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.*** I risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, ~~di preferenza,~~ secondo il quadro dei risultati del paese partner. ***La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente le sue azioni ed esaminare i progressi, rendendo pubblici i risultati, in particolare sotto forma di una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.*** [Em. 13]
- (15) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030. ***Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'Unione e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento.*** Pertanto, almeno il ~~92%~~ **95 %** dei finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. [Em. 14]

(16) Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, il presente regolamento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo di destinare lo 0,20% del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati entro i termini indicati dall'Agenda 2030. *Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'UE e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento.* [Em. 15]

(16 bis) In linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II, almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe prefiggersi la parità di genere come obiettivo principale o significativo, quale definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Un riesame obbligatorio della spesa dovrebbe garantire che una parte significativa di questi programmi abbiano come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze. [Em. 16]

(16 ter) Il presente regolamento dovrebbe riservare un'attenzione particolare ai bambini e ai giovani in quanto soggetti che contribuiscono alla realizzazione dell'Agenda 2030. L'azione esterna dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe prestare particolare attenzione alle loro esigenze e alla loro emancipazione e contribuirà alla realizzazione del loro potenziale come agenti chiave del cambiamento, investendo nello sviluppo umano e nell'inclusione sociale. [Em. 17]

- (16 quater) Gli abitanti dei paesi dell'Africa subsahariana sono principalmente adolescenti e giovani. Ogni paese dovrebbe decidere in merito alla propria politica demografica. Tuttavia, la dinamica demografica dovrebbe essere affrontata in modo globale al fine di garantire che le generazioni attuali e future siano in grado di realizzare appieno le proprie potenzialità in modo sostenibile. [Em. 18]*
- (17) Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi, *segnatamente i paesi meno sviluppati*) che tematico (*sviluppo sostenibile, eliminazione della povertà, democrazia e diritti umani, Stato di diritto, buona governance*, sicurezza, flussi migratori *sicuri, ordinati e regolari, riduzione delle disuguaglianze, parità di genere, lotta al degrado ambientale e cambiamenti climatici e diritti umani minacce globali per la salute pubblica*). [Em. 19]
- (17 bis) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a creare resilienza negli Stati e nelle società nel settore della salute pubblica a livello mondiale affrontando le minacce alla salute pubblica a livello globale, rafforzando i sistemi sanitari, realizzando una copertura sanitaria universale, prevenendo e combattendo le malattie trasmissibili e contribuendo ad assicurare farmaci e vaccini a prezzi accessibili per tutti. [Em. 20]*

- (18) **¶ L'applicazione del presente regolamento dovrebbe consentire di preservare e migliorare la relazione speciale instauratasi con i paesi limitrofi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 8 TUE. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati e delle società nel vicinato dell'Unione, sulla base dell'impegno assunto nella strategia globale. Esso dovrebbe sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle reti di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera e gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macro-regionali e dei bacini marittimi *nel vicinato orientale e meridionale, compresa la dimensione settentrionale e la cooperazione regionale del Mar Nero*. Tali iniziative offrono quadri strategici *supplementari* per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e della titolarità e responsabilità condivisa.**
- [Em. 21]**

- (19) Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, ~~riesaminata nel 2015~~²² ***punta ad approfondire la democrazia, a promuovere i diritti umani, punta ad affermare lo Stato di diritto***, a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo ~~lo sviluppo economico~~ ***le riforme politiche, economiche e sociali***. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, ~~la~~ ***l'attuazione della*** politica europea di vicinato ~~riesaminata si concentra su~~ ***attraverso il presente regolamento dovrebbe concentrarsi sui seguenti*** quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo ~~economico~~ ***socio-economico, compresa la lotta alla disoccupazione giovanile e l'istruzione e la sostenibilità ambientale***; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati ***e sostenendo le popolazioni, i paesi e le regioni sottoposte a pressioni migratorie accentuate. Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione degli accordi di associazione e degli accordi di libero scambio globali e approfonditi dell'Unione con i paesi del vicinato.*** La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione. ***L'approccio basato sui risultati è uno dei principi chiave della politica europea di vicinato. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia in uno dei paesi partner, è opportuno sospendere il sostegno. Il finanziamento destinato al vicinato rappresenta una leva fondamentale nell'affrontare le sfide comuni, ad esempio l'immigrazione irregolare e i cambiamenti climatici, nonché nel diffondere la prosperità, la sicurezza e la stabilità attraverso lo sviluppo economico e una migliore governance. È pertanto opportuno aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione nell'area del vicinato.*** [Em. 22]

²² ~~Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.~~

(20) Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide **comuni** a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, **tra cui l'impegno dell'Africa e dell'Unione per la promozione dei diritti dei minori e la responsabilizzazione dei giovani europei e africani**, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso ***l'Africa e un partenariato alla pari reciprocamente vantaggioso tra l'UE e l'Africa***. [Em. 23]

(20 bis) Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire agli aspetti commerciali delle relazioni esterne dell'Unione, quali la cooperazione con i paesi terzi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per stagno, tantalio e oro, il processo di Kimberley, il patto di sostenibilità, l'attuazione degli impegni assunti a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ (regolamento SPG), la cooperazione nel quadro dell'applicazione delle normative, della governance e del commercio nel settore forestale (FLEGT) e le iniziative di aiuto al commercio allo scopo di garantire coerenza e sostegno reciproco tra la politica commerciale dell'Unione, da un lato, e i suoi obiettivi e le sue azioni in materia di sviluppo, dall'altro. [Em. 24]

²³

Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(21) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III²⁴, lo strumento per gli aiuti umanitari²⁵, la decisione sui paesi e territori d'oltremare²⁶, lo strumento europeo per la sicurezza nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom²⁷, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto²⁸ (non finanziato dal bilancio dell'Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione *compresi fondi fiduciari e politiche e programmi degli Stati membri dell'UE*. Sono comprese la coerenza e la complementarità con l'eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. **[Em. 25]**

²⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)0465).

²⁵ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

²⁶ Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018)0461).

²⁷ Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018)0462).

²⁸ Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (C(2018)3800).

(22) I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus *ed Europa creativa*, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento Erasmus")²⁹ e al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ("*regolamento Europa creativa*")³⁰. [Em. 26]

(22 bis) La dimensione internazionale del programma Erasmus Plus dovrebbe essere rafforzata al fine di aumentare le opportunità di mobilità e cooperazione per le persone e le organizzazioni dei paesi meno sviluppati del mondo, sostenendo il rafforzamento delle capacità nei paesi terzi, lo sviluppo delle competenze, gli scambi interpersonali e offrendo al contempo maggiori opportunità di cooperazione e mobilità con i paesi avanzati ed emergenti. [Em. 27]

(22 ter) Considerando l'importanza di affrontare il tema dell'istruzione e della cultura in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali, il presente regolamento dovrebbe contribuire a garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, favorire le relazioni culturali internazionali e riconoscere il ruolo della cultura nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate atte ad avere un chiaro impatto sul ruolo dell'UE sulla scena globale. [Em. 28]

²⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367).

³⁰ *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366).*

- (23) Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni, *sostenendo al contempo priorità tematiche quali i diritti umani, la società civile e la sostenibilità*. Tale approccio dovrebbe *Gli obiettivi dei programmi geografici e tematici dovrebbero essere integrati coerenti fra loro e dovrebbero essere integrati* da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida. *È opportuno garantire un'efficace complementarità tra le azioni e i programmi geografici, tematici e di risposta rapida. Per tenere conto delle specificità di ciascun programma, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento fissando la strategia dell'Unione, i settori prioritari, obiettivi dettagliati, i risultati attesi, gli indicatori di performance specifici e l'assegnazione finanziaria specifica per ciascun programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"³¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.* [Em. 29]

(24) In linea con il consenso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare l'impatto complessivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, all'appropriazione e alla titolarità dei paesi partner. L'UE e gli Stati membri dovrebbero cercare di sostenere i paesi partner attraverso ~~un'attuazione~~ ***un'applicazione*** comune ogniqualvolta risulti appropriato. ***L'applicazione comune dovrebbe essere inclusiva e aperta a tutti i partner dell'Unione che accettino e possano contribuire a una visione comune, tra cui le agenzie degli Stati membri e le relative istituzioni finanziarie per lo sviluppo, le autorità locali, il settore privato, la società civile e il mondo accademico.*** [Em. 30]

(24 bis) In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto in uno dei paesi partner, il sostegno, attraverso un atto delegato, può essere sospeso completamente o parzialmente. La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale. [Em. 31]

(24 ter) Il presente regolamento dovrebbe riconfermare la sicurezza nucleare quale componente importante dell'azione esterna dell'Unione e facilitare gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio³² ("regolamento EINS"). Pertanto, qualora un paese partner persista a non osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza nucleare, come le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali nel quadro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), le convenzioni di Espoo e di Aarhus e successive modifiche, il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e i relativi protocolli aggiuntivi, gli impegni a favore della realizzazioni di stress test e relative misure, nonché gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento EINS, l'assistenza fornita a norma del presente regolamento al paese interessato dovrebbe essere riesaminata e potrebbe essere sospesa completamente o parzialmente. [Em. 32]

- (25) Se la promozione della democrazia e, dei diritti umani *e delle libertà fondamentali*, compresa la *protezione dei minori, delle minoranze, delle persone con disabilità e delle persone LGBTI, nonché la* parità di genere e l'emancipazione femminile, *delle donne e della ragazze* dovrebbe *costantemente* riflettersi *e integrarsi* nella fase di attuazione *applicazione* del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile *e gli enti locali* dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati. *A tal fine, l'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico, nonché alle situazioni in cui sono in gioco gli spazi a disposizione della società civile. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere concepita in modo da consentire il sostegno alla società civile e la cooperazione e il partenariato con la stessa su questioni delicate relative ai diritti umani e alla democrazia, garantendo la flessibilità e la reattività necessaria per rispondere al mutare delle circostanze, alle esigenze dei beneficiari o ai periodi di crisi e, se necessario, contribuire al consolidamento delle capacità della società civile. In questi casi, le priorità politiche dovrebbero essere quelle di promuovere il rispetto del diritto internazionale e di fornire mezzi di intervento alla società civile locale e ad altre parti interessate pertinenti per i diritti umani al fine di contribuire alle attività condotte in circostanze molto difficili. Il presente regolamento, inoltre, dovrebbe dare la possibilità alle organizzazioni della società civile di ricevere, laddove necessario, piccole sovvenzioni in modo efficiente e rapido, in particolare nei contesti più difficili come le situazioni di fragilità, crisi e tensioni tra le comunità.*
- [Em. 33]

(25 bis) Conformemente agli articoli 2, 3 e 21 del TUE e all'articolo 8 TFUE, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi della parità di genere, dell'emancipazione delle donne e delle ragazze e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne, in linea con il piano d'azione II sulla parità di genere, le conclusioni del Consiglio sulla pace e la sicurezza delle donne del 10 dicembre 2018, la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa e l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. [Em. 34]

(25 ter) Il presente regolamento dovrebbe affrontare e integrare la promozione dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a livello globale, anche sostenendo le organizzazioni che si adoperano per promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti (accesso a informazioni di qualità e accessibili, istruzione e servizi) e per combattere la violenza e la discriminazione basate sul genere, nonché riconoscendo e affrontando gli stretti legami tra le questioni della pace, della sicurezza, dello sviluppo e della parità di genere. Tale attività dovrebbe essere coerente con i principi e le convenzioni internazionali ed europee pertinenti e promuoverne l'attuazione. [Em. 35]

(26) Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori ~~non~~ **dotati di** ruoli e mandati ~~diversi~~ **molteplici**, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, ~~indipendenti~~ e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali e, **religiosi, ambientali**, economici, **o per far sì che le autorità rendano conto del loro operato**. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali. **Se necessario, possono essere finanziati altri organismi o attori non espressamente esclusi dal presente regolamento per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.**
[Em. 36]

(26 bis) *Conformemente al consenso in materia di sviluppo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nel contribuire allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali, dei diritti umani, della giustizia sociale e in qualità di fornitori di servizi sociali di base alle popolazioni più bisognose. Essi dovrebbero riconoscere i molteplici ruoli svolti dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali, queste ultime in quanto promotrici di un approccio territoriale allo sviluppo, che comprende processi di decentramento, partecipazione, controllo e responsabilità. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere uno spazio operativo e un contesto favorevole per le organizzazioni della società civile e intensificare ulteriormente il loro sostegno per lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali al fine di rafforzare la loro voce nel processo di sviluppo sostenibile e stimolare il dialogo politico, sociale ed economico, anche attraverso programmi e strumenti della società civile.* [Em. 37]

(26 ter) L'Unione sostiene le organizzazioni della società civile e ne promuove un maggiore coinvolgimento strategico in tutti gli strumenti e programmi esterni, inclusi i programmi geografici e le azioni di risposta rapida del presente regolamento, in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2012 dal titolo "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne". [Em. 38]

(27) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il presente strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³³.

(28) Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, **della tutela dell'ambiente e della lotta contro la perdita di biodiversità**, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e **la convenzione sulla biodiversità** e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima e **l'ambiente** in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare ~~il 25%~~ delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima e **sostenere le azioni che producono effetti positivi collaterali chiari e identificabili in tutti i settori**. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire ~~per il 25%~~ **al 45 %** della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima, **gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, di cui il 30 % della dotazione finanziaria globale dovrebbe essere destinato alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi**. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione **dell'applicazione** del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame. **L'azione dell'Unione in questo settore dovrebbe favorire il rispetto dell'accordo di Parigi e delle convenzioni di Rio e non contribuire al degrado dell'ambiente o causare danni all'ambiente o al clima. Le azioni e le misure che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo in materia di clima pongono un accento particolare sul sostegno degli adattamenti ai cambiamenti climatici nei paesi poveri e altamente vulnerabili e dovrebbero tener conto del nesso tra clima, pace e sicurezza, emancipazione femminile e lotta alla povertà. Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e promuovere le attività estrattive, la gestione delle foreste e l'agricoltura sostenibili e sicure.**

[Em. 39]

(29) È essenziale intensificare ulteriormente la **La** collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i **può dar luogo a** vantaggi di **reciproci derivanti da** flussi ben gestiti **migratori ordinati, sicuri** e regolari **responsabili** e affrontando **permettere di affrontare** con efficacia il fenomeno dell'immigrazione irregolare **l'immigrazione irregolare e gli sfollamenti forzati**. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a **facilitare percorsi sicuri e legali per la migrazione e l'asilo**, a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare **e degli sfollamenti forzati, ad instaurare un dialogo con le diaspore**, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l'immigrazione **nel far fronte all'immigrazione** irregolare, la **alla** tratta degli esseri umani e il **al** traffico di migranti, nonché a **moltiplicare l'impegno ad adoperarsi per rimpatri**, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione **riammissioni e reinserimenti sostenibili e in condizioni di sicurezza** e del reinserimento **dignità, ove necessario, in modo sensibile ai conflitti**, sulla base della responsabilità reciproca e del **nel** pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani **emananti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione**. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore **La** coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente **combattere la povertà e le migrazioni disuguaglianze, promuova i diritti e le libertà e contribuisca a una gestione dei flussi migratori ordinati, sicuri e responsabili**. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva **l'impatto positivo dei flussi migratori e della mobilità sullo sviluppo**. [Em. 40]

(30) Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto ~~alla politica migratoria~~ **alle politiche migratorie e di sviluppo** dell'Unione. A tal fine, **per ottimizzare il contributo dei flussi migratori allo sviluppo**, e fatte salve circostanze impreviste **nuove sfide emergenti o nuove necessità**, **il un massimo del 10%** della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere ~~la gestione~~ **il rafforzamento dell'impegno volto ad agevolare la migrazione sicura, ordinata, regolare e la responsabile e l'attuazione della** governance delle migrazioni **e di politiche pianificate e ben gestite in materia di migrazione**, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti **sulla base del diritto internazionale e del diritto dell'Unione** nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento. **Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire ad affrontare il fenomeno della fuga dei cervelli e a sostenere le esigenze delle persone sfollate e delle comunità che le ospitano, in particolare garantendo l'accesso a servizi di base e alle opportunità di sussistenza.** [Em. 41]

(30 bis) Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi servizi sono fattori comprovati di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva. Possono svolgere un ruolo chiave nel migliorare la vita dei cittadini, finanche nei paesi più poveri, in particolare emancipando donne e ragazze, rafforzando la governance democratica e la trasparenza e potenziando la competitività e la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, la connettività e l'accessibilità economica restano un problema sia tra regioni che all'interno delle stesse, dal momento che esistono ampi divari tra i paesi ad alto reddito e quelli a più basso reddito e tra le città e le zone rurali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto aiutare l'Unione europea a integrare ulteriormente la digitalizzazione nelle sue politiche di sviluppo. [Em. 42]

(30 ter) L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16, sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'SDG 16.a chiede specificamente di "consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare a ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine". [Em. 43]

(30 quater) Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha aggiornato le direttive sull'elaborazione delle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a norma del presente regolamento costituisce un aiuto pubblico allo sviluppo qualora soddisfi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive sull'elaborazione delle relazioni che il Comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare. [Em. 44]

(30 quinquies) Il potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dovrebbe essere utilizzato solo in casi eccezionali, laddove gli obiettivi del regolamento non possano essere soddisfatti mediante altre attività di cooperazione allo sviluppo. È essenziale sostenere gli attori del settore della sicurezza nei paesi terzi, compreso, in circostanze eccezionali, il settore militare, in situazioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi o stabilizzazione, al fine di garantire condizioni adeguate per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo. Gli elementi essenziali di uno Stato che funziona adeguatamente in qualsiasi contesto sono la buona governance, un controllo democratico e una vigilanza civile del sistema di sicurezza efficaci, anche con riguardo al settore militare, nonché il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, e dovrebbero essere promossi attraverso un sostegno più ampio ai paesi terzi nell'ottica di una riforma del settore della sicurezza. [Em. 45]

(30 sexies) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle conclusioni della valutazione della Commissione richiesta per giugno 2020, compresa una consultazione pubblica ampia ed estesa a una pluralità di soggetti interessati che valuti la coerenza del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo nell'ambito del nesso sviluppo-sicurezza finanziato dall'Unione e dai suoi Stati membri con la strategia globale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. [Em. 46]

(30 septies) L'Unione dovrebbe inoltre promuovere un approccio attento ai conflitti e alla problematica di genere in tutte le azioni e i programmi previsti dal presente regolamento, allo scopo di evitare ripercussioni negative e ottimizzare gli effetti positivi. [Em. 47]

(31) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ ("regolamento finanziario"), precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio, mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, assistenza finanziaria, sostegno di bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di bilancio, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate in merito allo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi, essendo il rispetto dello Stato di diritto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

³⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (32) Le tipologie di finanziamento e le modalità di ~~attuazione~~ **applicazione** del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base ~~alla rispettiva~~ **alle esigenze dei partner, alle loro preferenze, al contesto specifico e** capacità di **rispettare i principi di efficacia dello sviluppo**, conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. **Il ruolo del Fondo europeo per la democrazia quale fondazione incaricata dalle istituzioni dell'UE di sostenere la democrazia, la società civile e i diritti umani nel mondo dovrebbe essere migliorato e potenziato nel quadro del presente regolamento. Il Fondo dovrebbe essere dotato della flessibilità amministrativa e delle risorse finanziarie per erogare sovvenzioni mirate agli attori della società civile del vicinato europeo che si adoperano per l'attuazione della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della democrazia, dei diritti umani, delle elezioni libere e dello Stato di diritto.** [Em. 48]

- (33) Sulla scorta dei risultati positivi ottenuti dal precedente EFSD³⁵, il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale. L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti. Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l'esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell'Unione, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per l'~~attuazione~~ ***l'applicazione*** delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne. ***Anche altre banche multilaterali di sviluppo (MDB) o banche nazionali di sviluppo dell'UE (NDB) hanno competenze e capitali in grado di apportare notevole valore all'impatto sulla politica di sviluppo dell'Unione e la loro partecipazione nell'ambito dell'EFSD+ dovrebbe inoltre essere pertanto fortemente promossa mediante il presente regolamento.*** [Em. 49]

³⁵ Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico, **culturale** e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la **prevenzione dei conflitti e la promozione di società pacifiche, giuste e inclusive, il progresso economico** sostenibile e **inclusivo, la lotta ai cambiamenti climatici attraverso la mitigazione e l'adattamento e al degrado ambientale**, la creazione di posti di lavoro dignitosi, **le opportunità economiche, in particolare per le donne, i giovani e le persone vulnerabili. Si dovrebbe porre l'accento su un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e sullo sviluppo di competenze e dello spirito imprenditoriale rafforzando le strutture educative e culturali, anche per i bambini in situazioni di emergenza umanitaria e di sfollamento forzato. Dovrebbe altresì puntare a sostenere un ambiente stabile per gli investimenti, l'industrializzazione, i settori socioeconomici, le cooperative, le imprese sociali, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando nonché a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, la mancanza dei quali spesso costituisce le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati**, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati. **Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta anche a migliorare la fornitura di servizi essenziali pubblici di base, la sicurezza alimentare e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni urbane in rapida crescita, anche attraverso alloggi adeguati, sicuri ed economicamente accessibili. L'EFSD+ dovrebbe incoraggiare i partenariati con o senza scopo di lucro come strumento per orientare gli investimenti del settore privato verso lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. In tutte le fasi del ciclo del progetto andrebbe promossa anche la partecipazione strategica delle organizzazioni della società civile e delle delegazioni dell'Unione nei paesi partner, per contribuire alla ricerca di soluzioni su misura per promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità, la creazione di posti di lavoro e nuove opportunità commerciali. Gli investimenti dovrebbero basarsi sull'analisi dei conflitti, concentrarsi sulle cause profonde dei conflitti, della fragilità e dell'instabilità, ottimizzando le potenzialità**

per favorire la pace e minimizzando i rischi di aggravare i conflitti. [Em. 50]

- (35) L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato ***per ottimizzare il contributo dei finanziamenti privati allo sviluppo sostenibile locale***. La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, ***nel pieno rispetto dell'ambiente e dei diritti e dei mezzi di sussistenza delle comunità locali***, senza provocare distorsioni del mercato ***locale e senza creare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali***. ***Tale partecipazione dovrebbe inoltre*** essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. ***Basandosi su adeguati criteri in materia di responsabilità e trasparenza***, l'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili.
- [Em. 51]**

(35 bis) Una garanzia dell'UE per le operazioni di investimento sovrano nel settore pubblico deve far parte dell'EFSD +. Detta garanzia non è estesa alle operazioni di investimento sovrano che prevedono la concessione di prestiti al settore privato o a entità sub-statali, o a loro beneficio, che possono accedere a finanziamenti a favore di enti pubblici senza garanzie statali. Per contribuire alla pianificazione della capacità da parte della BEI, è assegnato alla BEI un volume minimo garantito di tali operazioni di investimento sovrano. [Em. 52]

- (36) Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio³⁶. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ ("regolamento IPA III") e del regolamento EINS, che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro ***dignitosi e di mezzi di sussistenza*** e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti ***e fornire le maggiori garanzia di sostenibilità e impatto sullo sviluppo a lungo termine grazie alla titolarità locale***. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, ~~a seconda dei casi~~ ***tra cui l'impatto sui diritti umani e sui mezzi di sussistenza delle comunità interessate, l'impatto sulle disuguaglianze e l'individuazione di modi per affrontarle***, e in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio" ***e tenendo conto del principio del libero, previo e informato consenso (FPIC) delle comunità interessate negli investimenti fondiari***. La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo. ***Dovrebbero altresì essere effettuate valutazioni d'impatto ex post per misurare l'impatto sullo sviluppo delle operazioni dell'EFSD+***. [Em. 53]

³⁶ Decisione 77/270/Euratom del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

³⁷ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (GU L ...).

- (37) Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato, *promuovere una concorrenza equa* e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner. **[Em. 54]**
- (38) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia per le azioni esterne, gli Stati membri e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di contanti o di una garanzia. Il contributo sotto forma di garanzia non deve superare il 50% dell'importo delle operazioni garantite dall'Unione. Le passività finanziarie derivanti da tale garanzia non dovrebbero essere coperte e la riserva di liquidità dovrebbe essere fornita dal fondo comune di copertura.

(39) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani **e le libertà fondamentali**, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani, ~~la crisi migratoria e~~ **e i flussi migratori, comprese le sue loro cause profonde, come la povertà e le disuguaglianze, e l'impatto, specialmente sui paesi in via di sviluppo, di un numero crescente di persone sfollate.** Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare ~~l'esecuzione~~ **l'applicazione** finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze ~~impreviste~~ **non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione**, bisognerebbe lasciare un importo **predefinito e non assegnato come a titolo di riserva** per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato **in casi debitamente giustificati** in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento. [Em. 55]

- (40) Pertanto, pur nel rispetto del principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'Unione sia per i cittadini che per i paesi partner dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili per i suoi interventi di azione esterna.
- (41) A norma dell'articolo 83 della decisione.../... del Consiglio, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente regolamento, fatte salve le sue regole e finalità e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 349 TFUE, è opportuno incoraggiare la collaborazione tra i paesi partner e i paesi e territori d'oltremare, nonché le regioni ultraperiferiche dell'Unione nei settori d'interesse comune.

- (42) Al fine di migliorare la titolarità *democratica* dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire l'uso delle istituzioni, *delle risorse, delle competenze*, dei sistemi e delle procedure dei paesi partner per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione, *garantendo al contempo le risorse e le competenze locali e il pieno coinvolgimento della società civile e dei governi locali. L'Unione dovrebbe altresì fornire programmi di formazione sulle modalità di applicazione dei finanziamenti dell'Unione ai dipendenti pubblici degli enti locali e alle organizzazioni della società civile, in modo da aiutarli a migliorare l'ammissibilità e l'efficienza dei loro progetti. Detti programmi dovrebbero essere realizzati nei paesi interessati ed essere disponibili nella lingua del paese e integrare eventuali programmi di apprendimento a distanza già in vigore e garantire una formazione mirata che risponda alle esigenze di tale paese.* [Em. 56]
- (43) I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui all'articolo 19 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d'azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

(44) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95³⁹, (Euratom, CE) n. 2185/96⁴⁰ e (UE) 2017/1939⁴¹ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure effettive e proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴². In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti; per questo motivo, gli accordi con paesi terzi e territori e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'attuazione del presente regolamento, dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti e

³⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

³⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁴⁰ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁴¹ GU C 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁴² Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto secondo le loro rispettive competenze e garantiscano che eventuali terzi coinvolti nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(44 bis) Per contribuire alla lotta internazionale alle frodi fiscali, all'evasione fiscale, alle frodi, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, tutti i finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbero essere erogati in modo completamente trasparente. Inoltre le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, né partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa o in un paradiso fiscale. Le controparti dovrebbero inoltre astenersi dal ricorrere all'elusione fiscale o a regimi aggressivi di pianificazione fiscale. [Em. 57]

(45) — Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³. [Em. 58]

⁴³ — Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(46) Per integrare o *determinati elementi non essenziali del presente regolamento*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la definizione della strategia dell'Unione, dei settori prioritari, degli obiettivi dettagliati, dei risultati attesi, degli indicatori di performance specifici e dell'assegnazione finanziaria e delle modalità di cooperazione specifiche per ciascun programma geografico e tematico, nonché per i piani d'azione e le misure che non si basano su documenti di programmazione che istituiscono un quadro operativo per i diritti umani e un quadro per la gestione del rischio, decidono in merito alle necessità non trattate dai programmi o dai documenti di programmazione e alla sospensione dell'assistenza, stabiliscono l'approccio basato sulle prestazioni, definiscono i tassi di copertura, istituiscono un quadro di monitoraggio e valutazione ed estendono l'ambito di applicazione delle azioni a paesi e territori non contemplati dal presente regolamento. Per modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE per quanto riguarda i tassi di copertura di cui all'articolo 26, paragrafo 3, i settori di cooperazione e intervento elencati negli allegati II, III e IV, i settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+ e le finestre d'investimento elencate nell'allegato V, nonché e la governance dell'EFSD+ di cui all'allegato VI, nonché allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori elencati dell' nell'allegato VII, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione. [Em. 59]

(47) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. ~~Se opportuno,~~ Tali requisiti ~~possono~~ **dovrebbero** includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di **con le parti interessate, come la società civile ed** esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. **[Em. 60]**

⁴⁴ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(48) I riferimenti agli atti dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione n. 2010/427/UE del Consiglio⁴⁵ sostituiti dal *Tenuto conto dell'ampia natura e dell'ampio ambito di applicazione del presente regolamento e per garantire la coerenza tra i principi, gli obiettivi e la spesa a norma del presente regolamento dovrebbero essere letti come riferimenti al e di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, come il regolamento EINS, o strumenti intrinsecamente correlati alle politiche esterne, come il regolamento IPA III, è opportuno che un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, sia responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione delle politiche, dei programmi, degli obiettivi e delle azioni a norma del presente regolamento, e la Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del SEAE, come previsto dalla decisione in modo da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità del finanziamento esterno dell'Unione. Il VP/AR dovrebbe assicurare il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE dovrebbero collaborare con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione dovrebbero essere elaborate secondo le procedure della Commissione ed essere sottoposte all'approvazione della Commissione. [Em. 61]*

⁴⁵ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(48 bis) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe, se del caso, essere complementare e conforme alle misure adottate dall'Unione nel perseguimento degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del capo 2 del titolo V del TUE e alle misure adottate nel quadro della parte V del TFUE.

[Em. 62]

~~(49) — Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero attenersi rigorosamente alle condizioni e procedure stabilite dalle misure restrittive dell'Unione, [Em. 63]~~

(49 bis) Il Parlamento europeo dovrebbe partecipare appieno alle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti al fine di garantire un controllo politico e democratico e la responsabilità dei fondi dell'Unione nel settore dell'azione esterna. È opportuno instaurare un dialogo rafforzato tra le istituzioni al fine di garantire che il Parlamento europeo possa esercitare un controllo politico durante l'applicazione del presente regolamento in modo sistematico e regolare, aumentando pertanto sia l'efficienza che la legittimità,

[Em. 64]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma “Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale” (in appresso “lo strumento”).

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Il regolamento istituisce inoltre il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (“EFSD+”) e una garanzia per le azioni esterne.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) “programma nazionale”: un programma indicativo che riguardi un solo paese;
- 2) “programma multinazionale”: un programma indicativo che riguardi più di un paese;
- 3) “cooperazione transfrontaliera”: la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi e territori lungo le frontiere esterne dell’Unione;
- 4) “programma regionale”: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo all’interno della stessa zona geografica, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2;
- 5) “programma transregionale”: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo in zone diverse, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;
- 6) “soggetto giuridico”: qualsiasi persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

6 bis) *"organizzazioni della società civile": tutte le strutture non governative, non a fini di lucro e non violente attraverso le quali le persone organizzano il conseguimento di obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali, economici, religiosi, ambientali o di controllo delle autorità responsabili, che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, e che possono includere le organizzazioni urbane e rurali nonché le organizzazioni formali e informali; nel contesto del programma tematico in materia di diritti umani e democrazia, la "società civile" comprende tutti gli individui o i gruppi che sono indipendenti dallo Stato e le cui attività contribuiscono a promuovere i diritti umani e la democrazia, compresi i difensori dei diritti umani quali definiti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e sulla responsabilità degli individui; [Em. 65]*

6 ter) *"enti locali": livelli di governo o enti pubbliche che operano a livello subnazionale (ad esempio a livello di comuni, comunità, distretti, contee, province o regioni). [Em. 66]*

7) "finestra d'investimento": una zona destinataria del sostegno della garanzia dell'EFSD+ per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici;

8) "donatore": uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti *pubblici o privati* che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo comune di copertura; [Em. 67]

8 bis) "addizionalità": principio che garantisce che la garanzia per le azioni esterne contribuisca allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza di essa o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa, nonché il fatto di attirare fondi del settore privato e affrontare carenze del mercato o situazioni di investimento subottimali oltre a migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio assicura altresì che le operazioni di investimento e finanziamento della garanzia per le azioni esterne non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione o internazionale, ed evitano l'esclusione di altri investimenti pubblici o privati. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne; [Em. 68]

8 ter) "paesi industrializzati": paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo ("APS") del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE ("OCSE/DAC"); [Em. 69]

8 quater) "povertà": tutte le condizioni in cui le persone sono indigenti e percepite come persone prive di capacità in varie società e contesti locali; le dimensioni chiave della povertà includono capacità economiche, umane, politiche, socioculturali e di protezione; [Em. 70]

8 quinquies) "sensibilità di genere": un approccio che mira a comprendere e tenere in considerazione i fattori sociali e culturali che concorrono all'esclusione e alla discriminazione di genere in tutti i settori della vita pubblica e privata; [Em. 71]

8 sexies) "sensibilità ai conflitti": un approccio che mira a comprendere che qualunque iniziativa realizzata in un contesto interessato da un conflitto interagirà con tale conflitto e che tale interazione avrà conseguenze che possono avere effetti positivi o negativi; significa altresì provvedere affinché nelle sue azioni (politiche, strategiche e relative all'assistenza esterna) l'Unione, per quanto in suo potere, eviti un impatto negativo e massimizzi le ricadute positive sulle dinamiche dei conflitti, contribuendo così alla prevenzione dei conflitti, alla stabilità strutturale e al consolidamento della pace. [Em. 72]

Nei casi in cui è fatto riferimento ai diritti umani, è inteso che sono comprese le libertà fondamentali. [Em. 73]

Nel contesto dell'articolo 15, i "paesi più bisognosi" possono includere anche i paesi di cui all'allegato I. [Em. 74]

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del regolamento è ***definire un quadro finanziario che consenta all'Unione di affermare e promuovere i suoi valori, principi e gli interessi dell'Unione fondamentali in tutto il mondo al fine di perseguire gli, conformemente agli obiettivi e i ai principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 TUE, nonché degli articoli 11 e 208 TFUE. [Em. 75]***

2. In conformità del paragrafo 1, gli obiettivi specifici del presente regolamento sono i seguenti:

a) sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

a bis) contribuire a onorare gli impegni internazionali e conseguire gli obiettivi convenuti dall'Unione, in particolare l'Agenda 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi; [Em. 76]

a ter) sviluppare una relazione speciale rafforzata con i paesi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione, fondata sulla cooperazione, sulla pace e sulla sicurezza, sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, dell'integrazione socioeconomica, della tutela ambientale e dell'azione per il clima; [Em. 77]

a quater) perseguire la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, in particolare nei paesi meno sviluppati; consentire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; [Em. 78]

b) a livello mondiale, ~~consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani,~~ sostenere le organizzazioni della società civile **e le autorità locali**, contribuire alla stabilità e alla pace, **prevenire i conflitti, promuovere società giuste e inclusive, favorire il multilateralismo, la giustizia internazionale e la responsabilità** e affrontare altre sfide mondiali **e regionali**, tra cui le migrazioni e la mobilità **compresi i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, nonché le necessità e le priorità della politica estera, come stabilito nell'allegato III, tra cui la promozione della creazione di un clima di fiducia e delle relazioni di buon vicinato;** [Em. 79]

b bis) proteggere, promuovere e far progredire i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, come pure la parità di genere e l'uguaglianza sociale, anche nelle circostanze più difficili e nelle situazioni di emergenza, in collaborazione con la società civile, ivi compresi i difensori dei diritti umani a livello mondiale; [Em. 80]

c) rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità e conflitto; problemi di resilienza e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo; ~~necessità e priorità della politica estera.~~ [Em. 81]

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite gli indicatori pertinenti di cui all'articolo 31.

3. Almeno il ~~92%~~ **95 %** della spesa nell'ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. ***Il presente regolamento contribuisce al conseguimento dell'obiettivo collettivo di destinare lo 0,2 % del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati e lo 0,7 % del reddito nazionale lordo dell'Unione come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030. [Em. 82]***
- 3 bis. Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato a titolo del presente regolamento in tutti i programmi, geografici e tematici, su base annua e per la durata delle sue azioni, è riservato all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, al fine di sostenere e rafforzare l'erogazione di servizi sociali di base quali la sanità, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale, soprattutto a favore delle persone più emarginate, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. [Em. 83]***
- 3 ter. Almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo erogato nell'ambito del presente regolamento è inteso a realizzare la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze quale obiettivo principale o rilevante, come definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Inoltre una parte significativa di tali programmi ha come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze. [Em. 84]***

Articolo 4

Ambito di applicazione e struttura

1. I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sono erogati *applicati* attraverso: **[Em. 85]**
 - a) programmi geografici;
 - b) programmi tematici;
 - c) azioni di risposta rapida.

2. I programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali nelle aree seguenti:
 - a) vicinato;
 - b) Africa subsahariana;
 - c) Asia e Pacifico;
 - d) Americhe e Caraibi.

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e candidati potenziali, come definiti nel regolamento (UE) .../...⁴⁶ (IPA) e i paesi e territori d'oltremare come definiti nella decisione .../... (UE) del Consiglio. ***Possono essere altresì istituiti programmi geografici di portata continentale o transnazionale, in particolare un programma panafricano che interessi i paesi africani di cui alle lettere a) e b) e un programma che interessi i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di cui alle lettere b), c) e d).*** [Em. 86]

I programmi geografici nell'area del vicinato possono riguardare qualsiasi paese di cui all'allegato I.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, i programmi geografici si basano sui settori di cooperazione elencati nell'allegato II.

⁴⁶ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L).

3. I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale, nei seguenti settori:

- a) diritti umani e democrazia;
- b) organizzazioni della società civile *e autorità locali*, [Em. 87]
- c) stabilità e pace;
- d) sfide mondiali;

d bis) necessità e priorità della politica estera. [Em. 88]

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, ~~nonché~~. I paesi e territori d'oltremare ~~definiti nella~~ *hanno pienamente accesso ai programmi tematici, come previsto dalla* decisione .../... (UE) del Consiglio. *La loro partecipazione effettiva è assicurata tenendo conto delle loro specificità e delle sfide specifiche che devono affrontare.* [Em. 89]

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, i programmi tematici si basano sui settori di intervento elencati nell'allegato III.

4. Le azioni di risposta rapida consentono di intervenire tempestivamente per:
- a) contribuire *alla pace*, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi; [Em. 90]
 - b) contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, *anche a livello delle autorità locali*, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo. [Em. 91]
 - e) — ~~rispondere alle necessità e alle priorità della politica estera.~~ [Em. 92]

Le azioni di risposta rapida possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare definiti nella decisione .../... (UE) del Consiglio.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, le azioni di risposta rapida si basano sui settori di intervento elencati nell'allegato IV.

5. Le azioni previste dal presente regolamento sono **attuate applicate** principalmente tramite i programmi geografici. **[Em. 93]**

Le azioni **attuate applicate** tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali **per volte a** raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, ~~in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile~~ **di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a bis**, ~~proteggere~~ **nonché** i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni nell'ambito dei programmi tematici possono essere **altresì** intraprese **in modo indipendente**, anche nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso, o non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato, oppure se l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici. **[Em. 94]**

Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici, **nonché alle azioni finanziate nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 ("regolamento relativo all'aiuto umanitario")**.

Queste **Tali** azioni sono concepite e **attuate applicate** in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici.

[Em. 95]

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare gli allegati II, III e IV.

Articolo 5

Coerenza e complementarità

1. ~~Nell'attuazione~~ ***Nell'applicazione*** del presente regolamento vengono garantite ***l'unità***, la coerenza, le sinergie e la complementarità con ~~altri~~ ***tutti i*** settori dell'azione esterna dell'Unione, ***compresi altri strumenti di finanziamento esterno, in particolare il regolamento IPA III e altre misure adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE e della parte quinta TFUE***, nonché con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo. ***L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'applicazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.*** [Em. 96]
- 1 bis. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della loro realizzazione e prevenire una sovrapposizione dei fondi.*** [Em. 97]
- 1 ter. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione e il SEAE tengono debitamente conto delle posizioni del Parlamento europeo.*** [Em. 98]
2. Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio non sono finanziate a norma del presente regolamento.
3. Se del caso, altri programmi dell'Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma del presente regolamento, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può contribuire anche alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quali norme siano applicabili.

Articolo 6

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'~~attuazione~~ *l'applicazione* del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di ~~89 200~~ **82 451 milioni di EUR a prezzi 2018 (93 154 milioni di EUR a prezzi correnti) [100 %]. [Em. 99]**
2. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:
 - a) ~~68 000~~ **63 687 milioni di EUR a prezzi 2018 (71 954 milioni di EUR a prezzi correnti) [77,24 %]** per i programmi ~~tematici~~ *geografici*: [Em. 100]
 - vicinato: almeno ~~22 000~~ **20 572 milioni di EUR a prezzi 2018 (23 243 milioni di EUR a prezzi correnti) [24,95 %], [Em. 101]**
 - Africa subsahariana: almeno ~~32 000~~ **30 723 milioni di EUR a prezzi 2018 (34 711 milioni di EUR a prezzi correnti) [37,26 %], [Em. 102]**
 - Asia e Pacifico: **8 851 milioni di EUR a prezzi 2018 (10 000 milioni di EUR a prezzi correnti), [10,73 %], di cui almeno 620 milioni di EUR a prezzi 2018 (700 milioni di EUR a prezzi correnti) per il Pacifico, [Em. 103]**
 - Americhe e Caraibi: **3 540 milioni di EUR a prezzi 2018 (4 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [4,29 %], di cui almeno 1 062 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 200 milioni di EUR a prezzi correnti) per i Caraibi, [Em. 104]**

- b) ~~7 000~~ **9 471** milioni di EUR *a prezzi 2018* (~~10 700~~ **10 700** milioni di EUR *a prezzi correnti*) [**11,49 %**] per i programmi tematici: [Em. 105]
- Diritti umani e democrazia: ~~4 500~~ **almeno 1 770** milioni di EUR *a prezzi 2018* (~~2 000~~ **2 000** milioni di EUR *a prezzi correnti*) [**2,15 %**], *con un massimo del 25 % del programma da destinare al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE*, [Em. 106]
 - Organizzazioni della società civile: ~~4 500~~ **OSC) e autorità locali (AL): 2 390** milioni di EUR *a prezzi 2018* (~~2 700~~ **2 700** milioni di EUR *a prezzi correnti*) [**2,90 %**], *di cui 1 947 milioni a prezzi 2018 (2 200 milioni a prezzi correnti) [2,36 %] per le OSC e 443 milioni di EUR a prezzi 2018(500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %] per le AL*, [Em. 107]
 - Stabilità e pace: **885 milioni di EUR a prezzi 2018** (1 000 milioni di EUR *a prezzi correnti*) [**1,07 %**], [Em. 108]
 - Sfide mondiali: ~~3 000~~ **3 983** milioni di EUR *a prezzi 2018* (~~4 500~~ **4 500** milioni di EUR *a prezzi correnti*) [**4,83 %**], [Em. 109]
 - *Necessità e priorità della politica estera: 443 milioni di EUR a prezzi 2018(500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %]*, [Em. 110]

- c) ~~4 000~~ **3 098** milioni di EUR *a prezzi 2018* (~~3 500~~ **milioni di EUR a prezzi correnti**) [3,76 %] per le azioni di risposta rapida:
- *stabilità e prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi: 1 770 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 000 milioni a prezzi del 2018) [2,15 %],*
 - *rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e collegamento degli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo: 1 328 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 500 milioni a prezzi correnti) [1,61 %]. [Em. 111].*
3. La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a ~~40 200~~ **6 196 milioni di EUR a prezzi 2018** (~~7 000~~ **milioni di EUR a prezzi correnti**) [7,51 %], si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15. [Em. 112]
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), corrisponde almeno al 75% della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.
- 4 bis. Le azioni di cui all'articolo 9 sono finanziate fino a un importo di 270 milioni di EUR. [Em. 113]*
- 4 ter. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale durante la procedura di bilancio, previa concertazione delle priorità da parte delle istituzioni. [Em. 114]*

Articolo 7

Quadro strategico

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi ~~multilaterali~~ **commerciali** e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, **le raccomandazioni e gli atti adottati in seno agli organismi istituiti da detti accordi**, come pure **gli accordi multilaterali pertinenti, gli atti legislativi dell'Unione**, le conclusioni del Consiglio europeo e, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici ~~e~~ **e altre dichiarazioni internazionali e** conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le ~~pertinenti~~ risoluzioni **e le posizioni** del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza **e le convenzioni e risoluzioni delle Nazioni Unite**, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione ~~l'attuazione~~ **l'applicazione** del presente regolamento. [Em. 115]

Articolo 8

Principi generali

1. ~~L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il~~ **fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner, tramite l'azione in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi internazionali e tramite la collaborazione con le organizzazioni della società civile, le autorità locali e gli operatori del settore privato, i principi su cui si fonda, vale a dire democrazia, Stato di diritto, buona governance universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale. I finanziamenti erogati a titolo del presente regolamento rispettano detti principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale. [Em. 116]**

- 1 bis. Conformemente agli articoli 2 e 21 TUE, il contributo dell'Unione alla democrazia, allo Stato di diritto, nonché alla promozione e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto umanitario internazionale. [Em. 117]*

2. Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi ~~più poveri~~ **emarginati** e ~~più~~ vulnerabili, ***incluse le minoranze, le donne, i bambini e giovani, gli anziani, i popoli indigeni, le persone LGBTI e le persone con disabilità, ai diritti fondamentali del lavoro e all'inclusione sociale***, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione ~~femminile~~ ***delle donne, dei giovani e dei minori, anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti***. [Em. 118]

3. L'Unione sostiene, ove opportuno, l'attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di partenariato e della cooperazione triangolare.

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole ***e sui valori*** per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, ***ivi compresi le istituzioni finanziarie internazionali e le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite***, e gli altri donatori. [Em. 119]

L'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali ***e regionali*** e gli altri donatori. [Em. 120]

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali, ***in particolare dell'accordo di Parigi***, e delle relazioni contrattuali con l'Unione, ***segnatamente gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione e gli accordi commerciali***. [Em. 121]

4. La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove, ~~ove opportuno~~, i principi di efficacia dello sviluppo *in tutte le modalità*, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca, *nonché l'allineamento alle priorità dei paesi partner*. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse. [Em. 122]

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ~~ove opportuno~~, che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, ~~attuazione~~ *applicazione* e monitoraggio dei programmi. [Em. 123]

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso ai sistemi dei paesi partner per l'~~attuazione~~ *applicazione* dei programmi. [Em. 124]

5. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle loro azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche e si consultano sui rispettivi programmi di assistenza, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.

6. I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente **conformemente all'articolo 11 TFUE, la riduzione del rischio di catastrofi e la preparazione alle stesse, lo sviluppo umano, la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace, la parità di genere e l'emancipazione delle donne, dei minori e dei giovani, la non discriminazione, l'istruzione e la cultura, nonché la digitalizzazione, e** tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi **delle capacità**, dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio **basato sulle persone e sulla comunità e** improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano il principio **i principi** di non lasciare indietro nessuno **e di non nuocere**. [Em. 125]

7. ***Fatti salvi gli altri obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente, senza subordinare l'assegnazione di aiuti allo sviluppo a favore di paesi terzi alla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori e nel pieno rispetto dei diritti umani, compreso il diritto di ogni individuo a lasciare il proprio paese d'origine. [Em. 126]***

7 bis. *La Commissione provvede affinché le azioni adottate nell'ambito del presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla stabilità e alla pace, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e la cibersicurezza, siano realizzate nel rispetto del diritto internazionale, ivi compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto umanitario. La Commissione può definire, di concerto con i partner beneficiari, tabelle di marcia per migliorare la conformità istituzionale e operativa degli operatori del settore militare alle norme in materia di trasparenza e diritti umani. La Commissione monitora attentamente e valuta l'applicazione di tali azioni per ciascun obiettivo e riferisce in merito alla stessa a norma dell'articolo 31, al fine di garantire la conformità agli obblighi in materia di diritti umani. Per tali azioni, la Commissione persegue un approccio che tiene conto delle situazioni di conflitto, ivi compresa un'analisi ex ante dei conflitti rigorosa e sistematica che integra pienamente l'analisi di genere, e applica le disposizioni sulla gestione del rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 8, lettera b). La Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 34, che integra il presente regolamento istituendo un quadro operativo, basato sugli orientamenti esistenti, per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e nell'applicazione delle misure di cui al presente articolo, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del giusto processo, tra cui la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa. [Em. 127]*

8. La Commissione informa *regolarmente* il Parlamento europeo, *di propria iniziativa e su richiesta del Parlamento europeo*, con cui intrattiene ~~uno scambio sistematico di opinioni~~ *dialoghi politici significativi*. [Em. 128]

8 bis. La Commissione intrattiene scambi sistematici di informazioni con la società civile e le autorità locali. [Em. 129]

8 ter. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 che integra il presente regolamento istituendo un opportuno quadro di gestione del rischio, che comprenda una valutazione e misure di mitigazione per ciascun obiettivo pertinente del regolamento. [Em. 130]

8 quater. La trasparenza e la responsabilità, con una forte attenzione alla rendicontazione e al controllo, sono alla base dell'intero strumento. Esse includono un sistema di controllo trasparente, che comprende la comunicazione delle informazioni sui destinatari dei fondi e sulla tempestività dei pagamenti.
[Em. 131]

Articolo 9

Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

1. ~~A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,~~ I finanziamenti erogati dall'Unione a norma del presente regolamento non coprono né l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. ***Tutte le attrezzature, i servizi o le tecnologie forniti a norma del presente regolamento sono soggetti a rigorosi controlli sui trasferimenti di cui alla posizione comune 944/2008/PESC del Consiglio, al regolamento sul duplice uso e a tutte le misure restrittive dell'UE in vigore. A norma del regolamento (UE) .../... [regolamento dell'UE sui prodotti utilizzati per la pena di morte e la tortura] il presente regolamento non è utilizzato per finanziare la fornitura di alcun tipo di attrezzatura che possa essere utilizzata per la tortura, il maltrattamento o altre violazioni dei diritti umani. [Em. 132]***
2. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo, ***in linea con l'obiettivo generale del conseguimento dello sviluppo sostenibile. [Em. 133]***

3. L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.
4. L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:
 - a) se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento e se esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a cui le istituzioni statali non possono far fronte, e
 - b) se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile ***e che tali operatori non sono coinvolti in violazioni dei diritti umani e non rappresentano una minaccia per il funzionamento delle istituzioni statali,*** anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.
[Em. 134]

5. L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare:

- a) spese militari ricorrenti;
- b) l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;
- c) la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

6. Nell'elaborare e ~~attuare~~ **applicare** le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità (ownership) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità **e la responsabilità** nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale. ***La Commissione garantisce che tali misure producano vantaggi diretti per la popolazione in termini di sicurezza umana, siano integrate in una più ampia politica di riforma del settore della sicurezza che comprenda forti elementi di controllo democratico e parlamentare e di responsabilità, anche in termini di una migliore fornitura di servizi di sicurezza, e si inseriscano in strategie per la pace e lo sviluppo a lungo termine concepite per affrontare le cause profonde del conflitto. La Commissione garantisce inoltre che le azioni intese a riformare le forze militari contribuiscano a rendere queste ultime più trasparenti, responsabili e rispettose dei diritti umani di coloro che rientrano nella loro giurisdizione. Per le misure volte a fornire attrezzature alle forze militari partner, la Commissione specifica il tipo di attrezzatura da fornire nel contesto di ciascuna misura. La Commissione applica le disposizioni di cui all'articolo 8 - paragrafo 8 ter (nuovo) per garantire che tali attrezzature siano utilizzate solo dai beneficiari previsti. [Em. 135]***

7. La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, ~~monitoraggio e valutazione per le misure~~ ***intraprende, nell'ambito della valutazione*** ai sensi del presente ***dell'articolo 32, in particolare per quanto riguarda una valutazione intermedia, valutazioni congiunte con gli Stati membri. I risultati orientano la concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse, nonché potenziano ulteriormente la coerenza e la complementarietà dell'azione esterna dell'Unione.*** [Em. 136]

TITOLO II

ATTUAZIONE *APPLICAZIONE* DEL PRESENTE REGOLAMENTO [Em. 137]

Capo I

Programmazione

Articolo 9 bis

Portata dei programmi geografici

1. *La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo si applica per azioni di natura locale, nazionale, regionale, transregionale e continentale.*
2. *Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione:*
 - a) *buona governance, democrazia, Stato di diritto, diritti umani, libertà fondamentali e società civile;*
 - b) *eliminazione della povertà, lotta alle disuguaglianze e sviluppo umano;*
 - c) *migrazione e mobilità;*
 - d) *ambiente e cambiamenti climatici;*
 - e) *crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa;*
 - f) *sicurezza, stabilità e pace;*
 - g) *partenariato.*
3. *Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 2 sono riportati nell'allegato II. [Em. 138]*

Articolo 9 ter

Portata dei programmi tematici

1. I programmi tematici interessano i seguenti settori di intervento:

a) diritti umani, libertà fondamentali e democrazia:

- *tutela e promozione dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle urgenti esigenze di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo;*
- *rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, alla non discriminazione, all'uguaglianza, alla giustizia sociale e alla responsabilità;*

- *consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, compreso il rafforzamento del pluralismo democratico, promuovere la partecipazione dei cittadini, anche sostenendo le organizzazioni di osservazione elettorale dei cittadini e le loro reti regionali in tutto il mondo, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti durante l'intero ciclo elettorale, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'UE.*

- *promozione di un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;*

- *promozione di nuove sinergie transregionali e creazione di reti tra le società civili locali e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive;*

b) organizzazioni della società civile e autorità locali:

- *sostegno a una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente nei paesi partner;*
- *promozione del dialogo con le organizzazioni della società civile e tra le stesse;*
- *sostegno al potenziamento delle capacità delle autorità locali e mobilitazione delle loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo;*
- *aumento della sensibilizzazione, della conoscenza e dell'impegno dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento;*
- *sostegno alla società civile affinché partecipi alle politiche pubbliche, alle iniziative di patrocinio e al dialogo con i governi e le istituzioni internazionali;*
- *sostegno alla società civile per sensibilizzare consumatori e cittadini, rendendoli consapevoli delle pratiche di produzione e consumo eque ed ecocompatibili, così da incoraggiarli ad adottare comportamenti più sostenibili;*

c) *stabilità e pace:*

- *assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi;*
- *assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti;*

d) *sfide globali:*

- *salute;*
- *istruzione;*
- *parità di genere,*
- *bambini e giovani;*
- *migrazione e sfollamenti forzati;*
- *lavoro dignitoso, protezione sociale e disuguaglianze;*
- *cultura;*
- *garanzia di un ambiente sano e lotta ai cambiamenti climatici;*
- *energia sostenibile;*
- *crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato;*
- *alimentazione e nutrizione;*
- *promozione di società inclusive, buona governance economica e gestione trasparente delle finanze pubbliche;*
- *accesso all'acqua potabile e ai sistemi igienico-sanitari;*

e) *necessità e priorità della politica estera:*

- *sostegno a strategie di cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promozione di dialoghi politici e sviluppo di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria;*
- *sostegno alla politica commerciale dell'Unione;*
- *contributo all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione, promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale.*

2. *Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riportati nell'allegato III. [Em. 139]*

Articolo 10

Strategia di programmazione generale

1. La cooperazione e gli interventi nell'ambito del presente regolamento vengono programmati, tranne per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
2. In conformità dell'articolo 7, la programmazione a norma del presente regolamento si basa sui seguenti elementi:
 - a) i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento ***e si basi su una strategia dell'Unione nei confronti di un paese o una regione partner o su strategie tematiche dell'Unione; [Em. 140]***
 - b) nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. La programmazione congiunta è l'approccio preferito ai fini della programmazione per paese. Ove pertinente, la programmazione congiunta è aperta ad altri donatori;

- c) se del caso, l'Unione ~~consulta inoltre~~ **incoraggia, sin da una fase iniziale e durante l'intero processo di programmazione, un dialogo regolare, multilaterale e inclusivo con** altri donatori e operatori **dell'Unione e di paesi terzi**, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali, **nonché le fondazioni private e politiche. Il Parlamento europeo è informato in merito all'esito di tali consultazioni.** [Em. 141]
- d) i programmi tematici Diritti umani e Democrazia e, **Organizzazioni della società civile e autorità locali, e Stabilità e pace** di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e, b) e c), forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. **Questi I** programmi tematici **Diritti umani e Democrazia, Organizzazioni della società civile e autorità locali** sostengono principalmente le organizzazioni della società civile, **compresi i difensori dei diritti umani e i giornalisti che subiscono pressioni.** [Em. 142]

Articolo 11

Principi di programmazione per i programmi geografici [Em. 143]

- 1. *La programmazione a norma del presente regolamento tiene nella debita considerazione i diritti umani, le libertà fondamentali, la buona governance e la democrazia nei paesi partner.* [Em. 144]
- 1 bis. *La preparazione, l'applicazione e il riesame di tutti i documenti di programmazione a norma del presente articolo rispettano i principi di coerenza delle politiche per lo sviluppo e di efficacia degli aiuti.* [Em. 145]
- 1 ter. *I programmi geografici e tematici sono complementari e coerenti tra loro e creano valore aggiunto.* [Em. 146]

1. La programmazione dei programmi geografici si basa sui seguenti principi:
 - a) fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano, ~~per quanto possibile~~, su un dialogo *inclusivo* tra ~~le~~ *le istituzioni dell'Unione*, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali, locali *e regionali*, con la partecipazione *delle organizzazioni* della società civile, dei parlamenti *regionali*, nazionali e locali, *delle comunità* e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità *democratica* del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali; [Em. 147]
 - b) ove ~~opportuno~~ *possibile*, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner; [Em. 148]
 - c) la programmazione può prevedere attività di cooperazione finanziate da varie fonti elencate all'articolo 6, paragrafo 2, e da altri programmi dell'Unione in conformità del loro atto di base.

2. **Fatto salvo il paragrafo 1**, la programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su: **[Em. 149]**
- a) le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici **e di un'analisi approfondita**, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, **della situazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e della parità di genere**, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società; **[Em. 150]**
 - b) la capacità dei partner di **generare mobilitare e utilizzare efficacemente le risorse finanziarie e di accedervi interne per sostenere priorità di sviluppo nazionali** e la rispettiva capacità di assorbimento; **[Em. 151]**
 - c) gli impegni e le prestazioni, **compresi quelli concordati con l'Unione, e gli sforzi** dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica, **i progressi in termini di Stato di diritto, buona governance, diritti umani, e lotta alla corruzione**, lo sviluppo economico e sociale, **la sostenibilità ambientale e l'uso efficace degli aiuti**; **[Em. 152]**
 - d) l'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione nei paesi e nelle regioni partner;
 - e) la capacità e l'impegno dei partner di favorire ~~interessi e valori~~ **valori, principi e interessi fondamentali** condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell'Unione. **[Em. 153]**

3. Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito e i paesi in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, compresi i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
4. La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci, ***nonché degli interessi e dei valori fondamentali condivisi, degli obiettivi comuni e concordati e del multilateralismo. Tale cooperazione si basa, se del caso, su un dialogo tra l'Unione, ivi compreso il Parlamento europeo, e gli Stati membri, con la partecipazione della società civile.***
[Em. 154]
5. I documenti di programmazione ~~per i programmi geografici devono basarsi sui risultati e tener conto~~ ***sono orientati ai risultati e comprendono, ove possibile, chiari obiettivi e indicatori per misurare i progressi e l'impatto dell'assistenza dell'Unione. Gli indicatori possono basarsi, ove opportuno, dei traguardi e indicatori convenuti sulle norme convenute*** a livello internazionale, in particolare quelli stabiliti ***quelle stabilite*** per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure dei ***sui*** quadri dei risultati per i singoli paesi, ~~al fine di valutare e rendere noto il contributo dell'Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e ripercussioni.~~
[Em. 155]

6. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati, ***nonché delle vulnerabilità, dei rischi e delle capacità al fine di migliorare la resilienza. Occorre inoltre prestare attenzione alla prevenzione dei conflitti, al consolidamento dello Stato e della pace, alla riconciliazione e ricostruzione post conflitto, alla preparazione alle catastrofi nonché al ruolo delle donne e ai diritti dei minori in tali processi. Si applica un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle persone.***

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, viene rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti i soggetti interessati per favorire la ***prevenzione della violenza e la*** transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. [Em. 156]

7. Il presente regolamento contribuisce ***con i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento*** alle azioni stabilite a norma del regolamento Erasmus. ***Un importo indicativo di almeno 2 000 000 000 EUR a titolo dei programmi geografici dovrebbe essere destinato alle azioni per la mobilità, la cooperazione e il dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni dei paesi partner.*** Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento IPA III. Il regolamento Erasmus si applica all'uso di questi fondi, ***garantendo al contempo la conformità al regolamento IPA III.*** [Em. 157]

7 bis. Il presente regolamento contribuisce alle azioni previste dal regolamento Europa creativa. Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento IPA III. Il regolamento Europa creativa si applica all'uso di tali fondi. [Em. 158]

Articolo 12

Documenti di programmazione per i programmi geografici

- 1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale nazionale e multinazionale. Tali disposizioni quadro:***
- a) specificano i settori prioritari tra quelli definiti agli articoli 9 bis e 15 ter;***
 - b) definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;***
 - c) fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;***
 - d) specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;***
 - e) stabiliscono le modalità di cooperazione, ivi compresi i contributi alla garanzia per le azioni esterne. [Em. 159]***

1. ~~Per i programmi geografici, l'attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali. [Em. 160]~~
2. ~~I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario. [Em. 161]~~
3. I programmi ~~indicativi~~ pluriennali si basano su: [Em. 162]
 - a) *una relazione contenente un'analisi in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, delle necessità, delle capacità, degli impegni e della performance del paese o dei paesi partner interessati e dell'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione, nonché uno o più dei seguenti elementi: [Em. 163]*
 - a) una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, *basato su una consultazione significativa della popolazione locale e della società civile e* accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma ~~indicativo~~ pluriennale al momento dell'adozione dello stesso; [Em. 164]
 - b) un documento ~~quadro~~ che definisce la politica dell'Unione nei confronti del/dei partner interessato/i, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri; [Em. 165]
 - c) un documento comune tra l'Unione e il/i partner che fissa le priorità condivise.

4. Al fine di aumentare l'impatto della cooperazione collettiva dell'Unione, ove possibile un documento di programmazione congiunta sostituisce i documenti di programmazione dell'Unione europea e degli Stati membri. Un documento di programmazione congiunta può sostituire il programma ~~indicativo~~ pluriennale dell'Unione se ***è approvato in un atto adottato a norma dell'articolo 14 ed è conforme agli articoli 10 e 11, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri.*** [Em. 166]

4 bis. I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21. [Em. 167]

Articolo 13

Documenti di programmazione per i programmi tematici

-1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale tematico. Tali disposizioni quadro:*

- a) specificano i settori prioritari tra quelli definiti all'articolo 9 ter;***
- b) definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;***
- c) fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;***
- d) specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;***
- e) stabiliscono le modalità di cooperazione. [Em. 168]***

~~1. Per i programmi tematici, l'attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali. [Em. 169]~~

2. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici, la situazione internazionale e le attività dei principali partner per il settore interessato. [Em. 170]

Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione a iniziative globali.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. L'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di un intervallo di valori. [Em. 171]

Le disposizioni quadro di cui agli articoli 12 e 13 si basano su una relazione contenente un'analisi della situazione internazionale e delle attività dei principali partner per il settore interessato e che indica i risultati attesi dal programma.

[Em. 172]

- 2 bis. I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21. [Em. 173]*

Articolo 14

Adozione e modifica dei programmi ~~indicativi~~ pluriennali **[Em. 174]**

1. ~~La~~ ***Alla*** Commissione ~~adotta~~ ***è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per*** i programmi ~~indicativi~~ pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti di esecuzione ***delegati***. Tali atti di esecuzione ***delegati*** sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, ~~paragrafo 2~~ ***34***. La procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, ~~che incidono in misura significativa sul contenuto del programma indicativo pluriennale.~~ **[Em. 175]**
2. In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all'articolo 12, ~~la decisione della Commissione~~ ***l'atto delegato*** si applica soltanto al contributo dell'Unione agli stessi documenti. **[Em. 176]**

3. I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico **e tematici pluriennali giungono a scadenza al più tardi il 30 giugno 2025. La Commissione adotta nuovi programmi pluriennali entro il 30 giugno 2025, sulla base dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della valutazione intermedia** di cui all'articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi 32. [Em. 177]
4. I programmi indicativi pluriennali per programmi tematici possono essere, se necessario, riesaminati **modificati** ai fini di un'attuazione **un'applicazione** efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7. **I programmi pluriennali sono modificati nei casi in cui la mobilitazione della riserva per le sfide e le priorità emergenti richiede una modifica delle disposizioni quadro del programma in questione.** [Em. 178]
5. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi ~~indicativi~~ pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 del ~~presente regolamento~~ mediante atti di esecuzione **delegati** adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 35, ~~paragrafo 4~~ **34 bis.** [Em. 179]

Articolo 15

Riserva per le priorità e le sfide emergenti

1. L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato, ~~tra l'altro~~ ***in casi debitamente giustificati, per dando priorità ai paesi più bisognosi, e in piena complementarità e coerenza con gli atti adottati a norma del presente regolamento:***
[Em. 180]
 - a) assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di ~~circostanze~~ ***necessità*** impreviste ***non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione;***
[Em. 181]
 - b) rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi ***o quelle dei paesi terzi***, legate a situazioni di crisi, ***sia naturali che provocate dall'uomo***, e post-crisi, o ~~alla pressione migratoria~~ ***a fenomeni migratori, in particolare gli sfollamenti forzati;***
[Em. 182]
 - c) promuovere nuove iniziative o priorità ~~dell'Unione o internazionali~~ ***o rispondervi.*** [Em. 183]
2. L'impiego di tali fondi è deciso secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 21.

Articolo 15 bis
Sospensione dell'assistenza

1. *Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti previsti dagli accordi stipulati con i paesi e le regioni partner, nel caso in cui un paese partner persista a non osservare i principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, o le norme in materia di sicurezza nucleare, alla Commissione è conferito il potere, conformemente all'articolo 34, di adottare atti delegati che modificano l'allegato VII bis aggiungendo un paese partner all'elenco dei paesi partner per i quali l'assistenza dell'Unione è totalmente o parzialmente sospesa. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.*
2. *Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 34, al fine di modificare l'allegato VII bis per ripristinare l'assistenza dell'Unione.*
3. *Nei casi di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.*
4. *La Commissione tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale. [Em. 184]*

Capo II

Disposizioni specifiche per il vicinato

Articolo 15 ter

Obiettivi specifici per il vicinato

1. *In conformità degli articoli 3 e 4, il sostegno dell'Unione nel vicinato a norma del presente regolamento ha quali obiettivi:*
 - a) *rafforzare la cooperazione politica e la titolarità della politica europea di vicinato da parte dell'Unione e dei suoi paesi partner;*
 - b) *sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti;*
 - c) *rafforzare e consolidare la democrazia, la costruzione dello Stato, la buona governance, lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché promuovere un modo più efficace di attuare le riforme concordate in modalità reciproche;*
 - d) *stabilizzare il vicinato in termini politici, economici e di sicurezza;*

- e) *intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, nonché la cooperazione transfrontaliera;*
- f) *promuovere la creazione di un clima di fiducia, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla sicurezza in tutte le sue forme e alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, compresi quelli che si protraggono da tempo, il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione, nonché al rispetto del multilateralismo e del diritto internazionale;*
- g) *promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso una maggiore mobilità e contatti interpersonali, in particolare in relazione alle attività culturali, educative, professionali e sportive;*
- h) *intensificare la cooperazione in materia di migrazione regolare e irregolare;*

- i) conseguire una progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti;*
- j) sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile, inclusivo e vantaggioso per tutti, favorendo la creazione di posti di lavoro e l'occupabilità, specialmente dei giovani;*
- k) contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi, rafforzando la cooperazione in materia di sicurezza energetica e promuovendo le energie rinnovabili, l'energia sostenibile e gli obiettivi di efficienza energetica;*
- l) incoraggiare l'attuazione di quadri tematici con i paesi vicini dei paesi partner del vicinato, in modo da affrontare sfide comuni quali le migrazioni, l'energia, la sicurezza e la salute. [Em. 185]*

Articolo 16

Documenti di programmazione e criteri di assegnazione

1. Per i paesi partner elencati nell'allegato I i settori prioritari per il finanziamento dell'Unione sono selezionati principalmente tra quelli inclusi nei documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), secondo i settori di cooperazione dell'area del vicinato di cui all'allegato II.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, il sostegno dell'Unione per i programmi geografici nell'area del vicinato differisce per forma ed entità, in considerazione dei seguenti elementi riscontrati a livello nazionale:
 - a) le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;
 - b) l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche, *ambientali* e sociali; [Em. 186]
 - c) l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, *compresi la promozione dei diritti umani, la buona governance, il rispetto dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione*; [Em. 187]
 - c bis) un impegno a favore del multilateralismo*; [Em. 188]
 - d) il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;
 - e) la capacità di assorbimento e l'impatto potenziale del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento.
3. Il sostegno indicato al paragrafo 2 figura nei documenti di programmazione pluriennale di cui all'articolo 12.
- 3 bis.** *Il sostegno dell'Unione ai paesi partner elencati all'allegato I si applica in conformità del principio di cofinanziamento di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario.* [Em. 189]

Articolo 17

Approccio basato sulle prestazioni

1. ~~A titolo indicativo,~~ **Almeno** il 10% della dotazione finanziaria fissata all'articolo 4 6, paragrafo 2, lettera a), **primo trattino**, per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di ~~attuare~~ **applicare** l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, **della buona governance**, della cooperazione ~~in materia di migrazioni~~ **per una migrazione sicura, ordinata e regolare**, della governance economica e **dell'attuazione** delle riforme **concordate**. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente, **con l'attivo coinvolgimento della società civile, in particolare tramite le relazioni sui progressi compiuti dai paesi che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.** [Em. 190]
- 1 bis.* **L'applicazione dell'approccio basato sulle prestazioni previsto dal presente regolamento è oggetto di periodici scambi di opinioni in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.** [Em. 191]
2. L'approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la collaborazione tra le autorità locali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il sostegno a queste azioni ~~può essere,~~ **se del caso, è** aumentato. [Em. 192]
- 2 bis.* **La Commissione e il SEAE riesaminano il sostegno basato sulle prestazioni in caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto.** [Em. 193]
- 2 ter.* **La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento istituendo il quadro metodologico dell'approccio basato sulle prestazioni.** [Em. 194]

Articolo 18

Cooperazione transfrontaliera

1. La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri *e marittime* limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale. ***La cooperazione transfrontaliera mira a essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali esistenti e future e dei processi di integrazione regionale.*** [Em. 195]
2. L'area del vicinato contribuisce ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ ("regolamento CTE). Per sostenere questi programmi è assegnato indicativamente fino al 4% della dotazione finanziaria per l'area del vicinato.
3. I contributi ai programmi di cooperazione transfrontaliera sono determinati e utilizzati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento CTE.

⁴⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374).

4. Il tasso di cofinanziamento dell'Unione non può superare il 90% della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100%.
5. I prefinanziamenti per i programmi di cooperazione transfrontaliera sono definiti nel programma di lavoro conformemente alle esigenze dei paesi e territori terzi partecipanti e possono superare la percentuale di cui all'articolo 49 del regolamento CTE.
6. Un documento di strategia indicativo pluriennale per la cooperazione transfrontaliera, che definisca gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, è adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CTE.
7. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera siano sospesi a norma dell'articolo 12 del regolamento CTE, il sostegno dell'area del vicinato per il programma sospeso che resta disponibile può essere utilizzato per finanziare altre attività nell'area del vicinato.

Capo III

~~Piani d'azione, misure e modalità di attuazione~~ **Esecuzione [Em. 196]**

Articolo 19

Piani d'azione e misure

1. La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di ~~attuazione~~ **applicazione**, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse. **[Em. 197]**
2. I piani d'azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Se necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano su documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 e in altri casi debitamente giustificati.

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, ~~la~~ **alla** Commissione ~~può~~ **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 che stabiliscono** misure speciali non ~~previste nei~~ **basate sui** documenti di programmazione. **[Em. 198]**

3. I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per ~~attuare~~ *eseguire* le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere *lettera b)* e *c)*. [Em. 199]

4. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

~~Una misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di 18 mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura. [Em. 200]~~

~~Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi. [Em. 201]~~

4 bis. Le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, possono avere una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata due volte per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi per una durata totale massima pari a 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti all'esecuzione, purché ciò non comporti un aumento dell'importo finanziario relativo alla misura.

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata massima ammonta a 18 mesi. In casi debitamente giustificati è possibile adottare ulteriori misure se la continuità dell'azione dell'Unione a norma del presente paragrafo è indispensabile e non può essere garantita con altri mezzi. [Em. 202]

Articolo 20

Misure di sostegno

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per ~~l'attuazione~~ *l'esecuzione* dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale ~~attuazione~~ *esecuzione*, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali. **[Em. 203]**

2. Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 21, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire:
 - a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;
 - b) attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;
 - c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell'Unione.

Articolo 21

Adozione di piani d'azione e misure

1. I piani d'adozione e le misure sono adottati tramite atti di esecuzione *decisione della Commissione* conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2 *al regolamento finanziario*. [Em. 204]
2. La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:
 - a) i piani d'azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;
 - b) le misure speciali, nonché i piani d'azione e le misure adottati al fine di attuare azioni di risposta rapida, per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 20 milioni di EUR;
 - c) le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:
 - i) il cambiamento del metodo di attuazione;
 - ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;
 - iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20% del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.

In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 2), lettere a), b) e c), punto iii), si applicano su base annuale.

I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35 entro un mese dalla loro adozione. [Em. 205]

3. ~~Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione **applicazione** di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio **e del Parlamento europeo** al riguardo. [Em. 206]~~

La Commissione informa ~~debitamente e tempestivamente~~ **immediatamente** il Parlamento europeo in merito alla programmazione ~~e all'attuazione~~ delle misure di ~~assistenza straordinaria~~ ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. ***Quanto prima possibile, a seguito dell'adozione o della sostanziale modifica di una misura, e in ogni caso entro un mese da tale adozione o modifica, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una presentazione generale della natura e della motivazione della misura adottata, della sua durata, del suo bilancio e del relativo contesto, compresa la complementarità di tale misura rispetto ad altri aiuti dell'Unione, sia in corso che programmati. Per le misure di assistenza straordinaria, la Commissione indica inoltre se, in che misura e in che modo garantirà la continuità della politica attuata per mezzo dell'assistenza straordinaria mediante l'assistenza a medio e a lungo termine a norma del presente regolamento.*** [Em. 207]

3 bis. *Prima di adottare piani d'azione e misure che non si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le dotazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure. [Em. 208]*

~~4. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, incluse le catastrofi naturali o provocate dall'uomo, oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure, o modifiche di piani d'azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4. [Em. 209]~~

5. Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio⁴⁹, un'adeguata analisi **ambientale in materia di diritti umani e aspetti sociali e ambientali**, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture. [Em. 210]

Sono inoltre effettuate valutazioni ex ante dell'impatto in materia di diritti umani e questioni di genere, sociali e occupazionali, nonché l'analisi dei conflitti e la valutazione dei rischi. [Em. 211]

Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione **dell'esecuzione** dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni **ambientali** strategiche **che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali**. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle **a dette** valutazioni **ambientali** e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni. [Em. 212]

⁴⁸ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁴⁹ Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

Articolo 21 bis

Programmi di assistenza del Parlamento europeo

La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e tiene conto delle opinioni di detta istituzione relativamente agli ambiti in cui essa gestisce i propri programmi di assistenza, come il rafforzamento delle capacità e l'osservazione elettorale. [Em. 213]

Articolo 22

Modalità di cooperazione

1. I finanziamenti previsti dal presente strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, dalle delegazioni e dalle agenzie esecutive dell'Unione, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali o altri donatori.
3. Le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e all'articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell'accordo quadro di partenariato, nell'accordo di contributo, nell'accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento.

4. Le azioni finanziate nell'ambito dello strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.
5. In caso di cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo che si possa sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.
6. In caso di finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo che non si possa più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

7. La cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:
- a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi i fondi per l'assistenza a un paese o una regione partner;
 - b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;
 - c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, ***compreso il sostegno a una vasta partecipazione mediante l'istituzione di un organo appartenente a un'organizzazione terza e indipendente della società civile allo scopo di valutare e monitorare l'avvio di partenariati pubblico-privato; [Em. 214]***
 - d) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;
 - e) contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell'Unione e azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell'Unione, nonché da organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE;
 - f) abbuoni di interessi.

Articolo 23

Forme di finanziamento dell'UE *dell'Unione* e modalità di attuazione *applicazione* [Em. 215]

1. I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:
 - a) sovvenzioni;
 - b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;
 - c) sostegno al bilancio;
 - d) contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;
 - e) strumenti finanziari;
 - f) garanzie di bilancio;
 - g) finanziamenti misti (blending):
 - h) alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;
 - i) assistenza finanziaria;
 - j) esperti esterni retribuiti.

2. Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. ***Tale valutazione tiene conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale.*** Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. ***Le diverse modalità indicate garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e l'innovazione. Viene incoraggiata la cooperazione tra ONG locali e internazionali per rafforzare le capacità della società civile locale al fine di conseguire la piena partecipazione ai programmi di sviluppo.*** [Em. 216]

3. In aggiunta ai casi di cui all'articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di aggiudicazione diretta può essere utilizzata per:

- a) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani **e a meccanismi di tutela dei difensori dei diritti umani a rischio** per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, **nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace;** [Em. 217]
- b) sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, **minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui** la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, **i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace** operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'attuazione **all'applicazione;** [Em. 218]
- c) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione, e il ~~programma di borse di studio UE-ONU,~~ e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti, **ricercatori, insegnanti** e difensori dei diritti umani di paesi terzi; [Em. 219]

c bis) progetti di dimensioni ridotte come descritti all'articolo 23 bis. [Em. 220]

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani, **della parità di genere, dell'inclusione sociale, dello sviluppo umano** e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. **Esso** comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e la promozione del buon governo e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di ~~sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile~~ **favorire uno sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo a beneficio di tutti**, la creazione di posti di lavoro **dignitosi, con particolare attenzione ai giovani, la riduzione delle disuguaglianze** e l'eliminazione della povertà, **tenendo in debita considerazione le economie locali e i diritti ambientali e sociali**. [Em. 221]

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. **Uno dei principali fattori determinanti ai fini di tale decisione è la valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner relativamente alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto**. [Em. 222]

4. Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la ***partecipazione delle organizzazioni della società civile al monitoraggio e la*** maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni ***nonché lo sviluppo di solidi sistemi di appalti pubblici che sostengano lo sviluppo economico locale e le imprese locali.*** [Em. 223]

5. L'esborso del sostegno al bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

6. Gli strumenti finanziari previsti dal presente regolamento possono assumere la forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o investimenti azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile e conformemente ai principi di cui all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario sotto la guida della BEI, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.

I contributi agli strumenti finanziari dell'Unione previsti dal presente regolamento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

7. Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di ~~attuazione~~ *applicazione* e rendicontazione. **[Em. 224]**

7 bis. *La Commissione e il SEAE non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni definite non cooperative nell'ambito della pertinente politica dell'Unione o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione. [Em. 225]*

8. I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

9. Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento in virtù del presente regolamento.

Articolo 23 bis

Fondi per progetti di dimensioni ridotte

- 1. I finanziamenti a norma del presente regolamento possono essere destinati a fondi per progetti di dimensioni ridotte, con l'obiettivo di selezionare ed attuare progetti di volume finanziario contenuto.*
- 2. I beneficiari dei fondi per progetti di dimensioni ridotte sono organizzazioni della società civile.*
- 3. I destinatari finali di un fondo per progetti di dimensioni ridotte ricevono sostegno a norma del presente regolamento, tramite il beneficiario, e realizzano i piccoli progetti nel quadro di detto fondo ("progetto di dimensioni ridotte").*
- 4. Qualora il contributo pubblico a un progetto di dimensioni ridotte non superi 50 000 EUR, esso assume la forma di costi unitari o somme forfettarie o include tassi fissi. [Em. 226]*

Articolo 24

Persone ed entità ammissibili

1. La partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e dei programmi in materia di organizzazioni della società civile e sfide globali è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti gli altri soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, che hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:

- a) gli Stati membri, i beneficiari del regolamento IPA III e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
- b) i paesi partner del vicinato e la Federazione russa, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi di cui all'allegato I a cui partecipa;
- c) i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che non sono membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare definiti dalla decisione .../... (UE) del Consiglio;
- d) i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del gruppo G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un'azione finanziata dall'Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;
- e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco al finanziamento esterno; l'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili a norma del presente regolamento; la Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione;
- f) i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti ~~attuati~~ *applicati* in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo. [Em. 227]

2. Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione, la partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell'ambito dei programmi per la stabilità, la pace, i diritti umani e la democrazia, nonché delle azioni di risposta rapida, è aperta senza limitazioni.
3. Tutte le forniture e i materiali finanziati ai sensi del presente regolamento possono avere origine in qualsiasi paese.
4. Le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.
5. Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o ~~attuare~~ *applicare* in gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità. **[Em. 228]**
6. Se i donatori erogano finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterna, si applicano le norme di ammissibilità dell'atto costitutivo del fondo fiduciario, oppure dell'accordo con il donatore, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne.

7. Per le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento e di un altro programma dell'Unione, sono considerate ammissibili le entità ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi programmi.
8. Per le azioni multinazionali, possono essere considerati ammissibili i soggetti giuridici che sono cittadini dei paesi e territori contemplati dall'azione e i soggetti giuridici che vi sono effettivamente stabiliti.
9. L'ammissibilità di cui al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace ~~attuazione~~ *applicazione*. ***Le limitazioni basate sulla cittadinanza non si applicano alle organizzazioni internazionali.*** [Em. 229]
10. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità di servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.
11. Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data la precedenza agli appaltatori locali e regionali, ***prestando attenzione alle rispettive attività comprovate nell'ambito della sostenibilità ambientale o del commercio equo***, laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali ai sensi delle pertinenti disposizioni di tale regolamento. ***In tutti i casi si applicano i criteri di sostenibilità e dovuta diligenza.*** [Em. 230]

12. Nell'ambito del programma per la democrazia e i diritti umani, le entità che non rientrano nella definizione di "soggetto giuridico" di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono ammissibili quando ciò sia necessario per perseguire i settori d'intervento del programma.

12 bis. Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale non sostiene azioni che, secondo l'analisi ambientale di cui all'articolo 21, nuocciano all'ambiente o al clima. Le dotazioni sono pienamente compatibili con l'accordo di Parigi e, nel complesso, i finanziamenti europei destinati all'azione esterna contribuiscono al conseguimento degli obiettivi a lungo termine di detto accordo. In particolare, lo strumento non sostiene:

- a) azioni incompatibili con i contributi stabiliti a livello nazionale dai paesi beneficiari nel quadro dell'accordo di Parigi;***
- b) investimenti nelle attività a monte, intermedie e a valle nel settore dei combustibili fossili. [Em. 231]***

Articolo 25

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio finanziario successivo.

La Commissione ~~informa il~~ **trasmette al** Parlamento europeo e ~~il~~ **al** Consiglio ~~in merito~~ **informazioni relative** agli stanziamenti di impegno riportati **automaticamente riportati, compresi i relativi importi**, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario. **[Em. 232]**

2. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione ai sensi del presente regolamento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

I riferimenti all'articolo 15 del regolamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini del presente regolamento.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

4. In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario sono assegnati alla linea di bilancio d'origine come entrate interne con destinazione specifica, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi.

Capo IV

EFSD+, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria ai paesi terzi

Articolo 26

Portata e finanziamento

1. ~~La dotazione finanziaria~~ il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne ~~finanzia~~ ***sono finanziati dalle dotazioni finanziarie per i programmi geografici*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), ***garantendo al contempo che tale finanziamento non leda altre azioni sostenute dai programmi geografici.*** [Em. 233]

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione **sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari** di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti, **massimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e catalizzando finanziamenti dal settore privato**, in modo da promuovere lo sviluppo economico, **ambientale** e sociale sostenibile e inclusivo, **l'industrializzazione e un contesto di investimento solido, al fine di** favorire la resilienza socioeconomica e **ambientale** dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, **l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, la protezione e la gestione ambientale**, la creazione di posti di lavoro dignitosi **in conformità con i pertinenti standard dell'OIL, in particolare per i gruppi vulnerabili, fra cui le donne e i giovani**, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, **con particolare attenzione alle imprese e alle cooperative sociali in considerazione del loro potenziale di riduzione della povertà e delle disuguaglianze e a favore dei diritti umani e dei mezzi di sussistenza, sostenere** le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare **e degli sfollamenti forzati e contribuire al reintegro sostenibile dei migranti che fanno ritorno nei paesi di origine**, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. **Il 45 % dei finanziamenti è destinato a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, dedicando il 30 % della dotazione finanziaria globale all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi.** Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, **unitamente a un sostegno supplementare per il rafforzamento delle capacità istituzionali, la governance economica e l'assistenza tecnica. La garanzia per le azioni esterne è utilizzata in aggiunta agli investimenti del governo nei servizi pubblici essenziali, che rimangono una responsabilità governativa.** [Em. 234]

2. La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti a favore dei paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS.
3. Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni firmate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo massimo di 60 000 000 000 EUR. ***L'importo massimo viene rivisto nel contesto della relazione di valutazione intermedia a norma dell'articolo 32. [Em. 235]***
4. Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a seconda del tipo di operazione. ***Un importo massimo di 10 miliardi di EUR è assegnato dal bilancio dell'Unione mediante una specifica linea di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio o mediante uno storno di bilancio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare tale importo massimo, laddove necessario. [Em. 236]***

Il tasso di copertura della garanzia per le azioni esterne è del 9% per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e per le garanzie di bilancio a fronte dei rischi sovrani associati alle operazioni di prestito.

I tassi di copertura sono riesaminati ogni ~~tre~~ ***due*** anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi ***e gli importi finanziari interessati. [Em. 237]***

5. La garanzia per le azioni esterne è considerata una garanzia unica nel fondo comune di copertura istituito dall'articolo 212 del regolamento finanziario.

6. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle zone geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziata dal bilancio dei programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. ***La distribuzione geografica delle operazioni dell'EFSD+ rispecchia inoltre, quanto più possibile, il peso relativo delle dotazioni finanziarie per le diverse regioni come enunciato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).*** L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento IPA III. Il finanziamento di queste operazioni da parte dell'EFSD+ e per la dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziato dal regolamento IPA. La dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS è finanziata dal regolamento EINS. **[Em. 238]**

7. La dotazione di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario è costituita sulla base del totale delle passività in essere dell'Unione derivanti da ciascuna operazione, incluse quelle firmate prima del 2021 e garantite dall'Unione. L'importo annuale delle dotazioni richieste può essere costituito per un periodo massimo di sette anni.

8. Il saldo delle attività al 31 dicembre 2020 per il Fondo di garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia per le azioni esterne, istituiti rispettivamente dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, è trasferito al fondo comune di copertura per coprire le rispettive operazioni con la medesima garanzia unica di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 26 bis
Obiettivi per l'EFSD+

1. *Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili ai fini del sostegno mediante la garanzia per le azioni esterne contribuiscono ai seguenti obiettivi prioritari:*
- a) *erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e delle imprese cooperative e sociali per contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale con particolare attenzione all'eliminazione della povertà e, se del caso, alla politica europea di vicinato e agli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento IPA III;*
 - b) *affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati, in particolare garantendo la certezza giuridica degli investimenti;*
 - c) *stimolare il finanziamento del settore privato, con particolare attenzione alle microimprese e alle imprese di piccole e medie dimensioni;*
 - d) *rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività e la produzione sostenibili, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo socioeconomico inclusivo e sostenibile che rispetti i diritti umani e l'ambiente;*
 - e) *contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente;*
 - f) *contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, e contribuire a rendere la migrazione e la mobilità sicure, ordinate e regolari. [Em. 239]*

Articolo 27

Ammissibilità e selezione delle operazioni e controparti

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, ***in particolare le sue politiche di sviluppo e la politica europea di vicinato***, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner, ***e affrontano i fallimenti del mercato o le operazioni di investimento subottimali a livello locale senza esercitare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali***. In particolare, sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico del presente regolamento e i relativi documenti di programmazione indicativa, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui ~~all'~~ ***all'articolo 26 bis e descritti ulteriormente nell'allegato V. [Em. 240]***

- 1 bis. La concessione della garanzia per le azioni esterne è subordinata alla conclusione dei rispettivi accordi di garanzia dell'EFSD tra la Commissione, a nome dell'Unione, e la controparte ammissibile. [Em. 241]***

2. La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento ***che affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale. Tali operazioni sono inoltre*** conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a ***d)***, del regolamento finanziario e che:
[Em. 242]

-a bis) forniscono addizionalità finanziaria e di sviluppo; [Em. 243]

-a ter) si sottopongono a una valutazione partecipativa ex ante di impatto sociale, occupazionale, ambientale e relativo ai diritti umani accessibile al pubblico, che individui e affronti i rischi in tali settori e tenga debitamente conto del principio del libero, previo e informato consenso delle comunità interessate dagli investimenti fondiari; [Em. 244]

- a) assicurano la complementarità con altre iniziative;
- b) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire condizioni più vantaggiose;

c) sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale socioeconomico. [Em. 245]

c bis) si rivolgono a settori e questioni caratterizzati da chiari fallimenti istituzionali o del mercato che impediscono il finanziamento del settore privato; [Em. 246]

c ter) sono strutturate in modo da contribuire a promuovere lo sviluppo del mercato e a mobilitare le risorse del settore privato verso le carenze di investimenti; [Em. 247]

c quater) si concentrano su progetti che comportano rischi più elevati rispetto a quelli che i finanziatori privati sono pronti ad assumersi unicamente su base commerciale; [Em. 248]

c quinquies) non provocano distorsioni nei mercati dei paesi e delle regioni partner; [Em. 249]

c sexies) massimizzano, ove possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato locale; [Em. 250]

c septies) rispettano i principi di efficacia dello sviluppo quali definiti dal partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel 2016, ivi compresi la titolarità, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l'obiettivo di svincolo degli aiuti; [Em. 251]

c octies) sono concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo stabiliti dall'OCSE/DAC, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, a eccezione delle operazioni nei paesi industrializzati non ammissibili per l'aiuto pubblico allo sviluppo; [Em. 252]

c nonies) sono applicate nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, delle linee guida, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, compresi i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), le convenzioni e norme dell'OIL, la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, i principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati in materia di diritti economici, sociali e culturali e le direttive volontarie della FAO per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale; [Em. 253]

3. La garanzia per le azioni esterne è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:
- a) prestiti, compresi i prestiti in valuta locale e i prestiti di assistenza macrofinanziaria;
 - b) garanzie;
 - c) controgaranzie;
 - d) strumenti del mercato dei capitali;
 - e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.
4. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento *e previo parere del comitato strategico*. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria.
- [Em. 254]**

4 bis. Il gruppo Banca europea per gli investimenti, fra l'altro:

- a) partecipa, insieme ad altre istituzioni finanziarie europee, alla gestione del rischio dell'EFSD +, tenendo debitamente conto della necessità di evitare possibili conflitti di interesse;**
- b) attua in modo esclusivo parte di una finestra di investimento che copre un prestito sovrano cui deve essere fornito un importo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR proveniente dalle dotazioni finanziarie dei programmi geografici, conformemente alle procedure di cui ai capi I e III del presente titolo;**
- c) è una controparte ammissibile delle attività di attuazione nell'ambito di altre finestre d'investimento. [Em. 255]**

5. Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali, *fiscali* e di governo societario. [Em. 256]

La Commissione garantisce un uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e promuove al contempo la collaborazione tra di esse.

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e *pari condizioni di accesso ai finanziamenti e* provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di ~~attuazione~~ *applicazione* dell'EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+. [Em. 257]

5 bis. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare le controparti ammissibili, le organizzazioni della società civile e le comunità locali a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. [Em. 258]

6. La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell'articolo 154 del regolamento finanziario, tenendo conto dei seguenti elementi:
- a) la consulenza dei comitati esecutivi strategici e regionali, ai sensi dell'allegato VI;
 - b) gli obiettivi della finestra d'investimento;
 - c) l'esperienza e le capacità di gestione del rischio della controparte ammissibile;
 - d) la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento;

d bis) i principi di gare d'appalto eque e aperte. [Em. 259]

~~7. La Commissione istituisce finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con il presente articolo e con le loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.~~

~~La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.~~

~~Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner.~~

~~[Em. 260]~~

8. La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, ~~ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili~~ ***La Commissione stabilisce un quadro di indicatori da applicare ai fini della selezione dei progetti. I partner esecutivi compilano il quadro per tutte le operazioni nell'ambito dell'EFSD+. La Commissione effettua una valutazione di tutte le operazioni sostenute dalla garanzia rispetto ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 27 e utilizza il quadro di indicatori per eseguire un controllo di qualità indipendente sulla dovuta diligenza e sulla valutazione effettuata dai partner esecutivi a livello di progetto. Se necessario, la Commissione chiede chiarimenti e modifiche ai partner esecutivi.*** La Commissione pubblica ***il quadro di valutazione di tutti i progetti a seguito dell'approvazione dell'utilizzo della garanzia da parte della Commissione stessa e dei partner esecutivi, nonché i risultati di tutti gli strumenti di garanzia e dei singoli progetti nell'ambito*** della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, su base annuale. **[Em. 261]**

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare i settori prioritari *e le finestre d'investimento* di cui all'allegato V ~~e la governance dell'EFSD+~~ di cui all'allegato ~~V~~VI. *La Commissione tiene in debita considerazione la consulenza fornita dal comitato strategico e consulta i comitati operativi in sede di integrazione o modifica delle finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato.*

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con i requisiti di cui all'articolo 26 bis e al presente articolo e alle loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili. Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti significativi sullo sviluppo del settore privato. [Em. 262]

Articolo 27 bis

Governance e struttura dell'EFSD+

- 1. L'EFSD+ è composto da piattaforme d'investimento regionali create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture degli esistenti meccanismi di finanziamento misto esterno dell'Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+.*
- 2. La Commissione è responsabile della gestione complessiva dell'EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne. Oltre a ciò, la Commissione non aspira a svolgere operazioni bancarie generali. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo per garantire i più elevati livelli di trasparenza e responsabilità finanziaria.*
- 3. Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione per la gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti la politica di allargamento dell'Unione e finanziate dall'IPA III, per le quali un comitato strategico del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali fornisce consulenza alla Commissione. La Commissione opera inoltre in stretta cooperazione con tutte le controparti ammissibili per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia per le azioni esterne. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti della Commissione e delle controparti ammissibili, avente lo scopo di valutare il rischio e la relativa determinazione dei prezzi.*

4. *Il comitato strategico fornisce consulenze alla Commissione in merito all'orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, agli obiettivi di cui all'articolo 3 nonché alle finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 26. Il comitato sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia per le azioni esterne allo scopo di supportare le operazioni dell'EFSD+ e monitora il raggiungimento di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, dedicando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati ("PMS") e ai paesi poveri fortemente indebitati.*

5. *Il comitato strategico favorisce inoltre il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del piano europeo per gli investimenti, tra il piano europeo per gli investimenti e le altre azioni dell'Unione relative alla migrazione e all'attuazione dell'agenda 2030, nonché con gli altri programmi di cui al presente regolamento, gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e i fondi fiduciari.*

6. *Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. Al Parlamento europeo è attribuito lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali pertinenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.*

7. *Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Il presidente può organizzare ulteriori riunioni in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e gli ordini del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.*

8. *La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all'applicazione dell'EFSD+. Il comitato strategico del WBIF riferisce in merito ai progressi compiuti nell'applicazione dello strumento di garanzia per la regione dell'allargamento onde integrare dette relazioni. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i pertinenti soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'applicazione dell'EFSD+.*
9. *L'esistenza di due comitati strategici non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.*
10. *Nel periodo di applicazione dell'EFSD+, il comitato strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano in che modo deve essere garantita la conformità delle operazioni dell'EFSD+ agli obiettivi e ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 26 bis e 27.*
11. *Nella propria attività di orientamento strategico, il comitato strategico tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle pertinenti decisioni e conclusioni del Consiglio.*
12. *I comitati operativi delle piattaforme d'investimento regionali sostengono la Commissione, a livello di applicazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull'uso della garanzia per le azioni esterne a copertura delle operazioni dell'EFSD+.*

[Em. 263]

Articolo 28

Contributo di altri donatori alla garanzia per le azioni esterne

1. Possono contribuire alla garanzia per le azioni esterne gli Stati membri, i paesi terzi e altre parti terze.

In deroga all'articolo 218, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono fornire contributi sotto forma di garanzie o contanti.

I contributi dei paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e di altre parti terze devono essere versati in contanti, ***previo parere del comitato strategico*** e previa approvazione da parte della Commissione.

[Em. 264]

La Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

~~Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di azioni in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento esistenti.~~

[Em. 265]

2. I contributi sotto forma di garanzia non devono superare il 50% dell'importo di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a ~~preseindere dalla destinazione specifica.~~ **[Em. 266]**

La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

Articolo 29

~~Attuazione~~ **Applicazione** degli accordi di garanzia per le azioni esterne [Em. 267]

1. La Commissione, a nome dell'Unione, stipula accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 27. ***Tali accordi sono incondizionati, irrevocabili, esigibili a prima richiesta e in favore delle controparti selezionate.*** È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili. [Em. 268]
2. Per ciascuna finestra d'investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia per le azioni esterne tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Inoltre, al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia per le azioni esterne può essere concessa per singole operazioni di finanziamento o di investimento.

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~previa richiesta,~~ tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. [Em. 269]

3. Gli accordi di garanzia per le azioni esterne contengono in particolare:
- a) norme dettagliate sulla copertura, i requisiti, l'ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure;
 - b) norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per le azioni esterne, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;
 - c) un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e ~~del~~ ***dell'esigenza di garantire un*** comportamento responsabile delle imprese, ***in particolare anche attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e degli strumenti giuridici concordati a livello internazionale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c nonies)***; [Em. 270]
 - d) la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati ***e in determinati paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, nei paesi meno sviluppati e nei paesi fortemente indebitati***; [Em. 271]

- e) i requisiti per l'uso della garanzia per le azioni esterne, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;
- f) le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;
- g) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione *trasparenti*; **[Em. 272]**
- h) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'~~attuazione~~ *applicazione* dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne. **[Em. 273]**

4. La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell'accordo di garanzia per le azioni esterne.
5. La garanzia per le azioni esterne può coprire:
 - a) per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
 - b) per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;
 - c) per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
 - d) tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.

5 bis. *La Commissione, in sede di conclusione di accordi relativi alla garanzia per le azioni esterne con controparti ammissibili, tiene debitamente conto dei seguenti elementi:*

- a) la consulenza e gli orientamenti dei comitati operativi strategici e regionali;***
- b) gli obiettivi della finestra d'investimento;***
- c) l'esperienza e la capacità operativa, finanziaria e di gestione del rischio della controparte ammissibile;***
- d) la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento. [Em. 274]***

6. Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire sui rischi coperti dalla garanzia per le azioni esterne, e in linea con l'articolo 209, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l'altro, informazioni sugli aspetti seguenti:

- a) la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione, misurate in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario e dei principi contabili europei e internazionali per il settore pubblico (IPSAS);
- b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia per le azioni esterne prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

7. Le controparti ammissibili forniscono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono ~~loro~~ *ad essa* in virtù del presente regolamento, *in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni derivanti dalla valutazione ex ante dell'impatto sociale, occupazionale, ambientale e sui diritti umani e degli altri criteri di selezione elencati all'articolo 27.* [Em. 275]
8. La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione. *Inoltre, la Commissione trasmette una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, come specificato all'articolo 31, paragrafo 6 bis.* [Em. 276]
- 8 bis. *La Commissione o le controparti ammissibili informano senza indugio l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione o le controparti ammissibili forniscono all'OLAF tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita.* [Em. 277]

Articolo 29 bis

Meccanismo relativo a reclami e ricorsi

In vista di possibili reclami da parte di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e gli individui interessati dai progetti sovvenzionati dall'EFSD+ e dalla garanzia per le azioni esterne, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione istituisce altresì un meccanismo di reclamo centralizzato dell'UE per tutti i progetti a norma del capo IV del presente regolamento al fine di offrire la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni ai fini della futura collaborazione con tali controparti. [Em. 278]

Articolo 29 ter

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

- 1. *La garanzia per le azioni esterne non sostiene operazioni di finanziamento e di investimento che:***
- a) sono legate al settore militare o a quello della sicurezza dello Stato;***
 - b) sostengono lo sviluppo dell'energia nucleare, a eccezione dei prestiti previsti in conformità del regolamento EINS, e dei combustibili fossili e continuano a promuovere la dipendenza dal carbonio delle economie e delle società;***
 - c) comportano ingenti costi ambientali esterni, ad esempio quelli che comportano il degrado delle aree protette, degli habitat vulnerabili e dei siti appartenenti al patrimonio per i quali non è attuato alcun piano di sviluppo e gestione sostenibili;***
 - d) comportano una violazione dei diritti umani nei paesi partner, per esempio privando le comunità del loro diritto di accesso alle risorse naturali, come la terra, e di controllo delle medesime, contribuiscono agli sfollamenti forzati delle popolazioni o implicano il lavoro forzato o minorile.***

2. *Nelle loro operazioni di finanziamento e di investimento, le controparti ammissibili rispettano il diritto dell'Unione applicabile e le norme convenute a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode e all'evasione fiscali. Inoltre, le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali in materia di trasparenza e scambio di informazioni concordate a livello internazionale o dell'Unione. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma del presente paragrafo. Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza.*

3. *Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità con la direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.*
- [Em. 279]

Articolo 30

Partecipazione al capitale di una banca di sviluppo

La dotazione per i programmi geografici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere utilizzata per contribuire alla dotazione di capitale di enti europei e non europei per il finanziamento dello sviluppo.

Capo V

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Articolo 31

Monitoraggio e rendicontazione

-1. *Il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento è misurato attraverso un sistema di monitoraggio, rendicontazione e valutazione adeguato, trasparente e responsabile, che garantisca l'opportuno coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio e rafforzi la partecipazione di tutti i partner dell'Unione, ivi compresa la società civile, all'applicazione dei programmi.* [Em. 280]

1. Gli indicatori per riferire, ai fini del presente regolamento, sui progressi nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, ***paragrafo 2***, figurano nell'allegato VII e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. I valori degli indicatori al 1° gennaio 2021 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi. **[Em. 281]**

2. La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento ***degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e*** dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. **[Em. 282]**

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi ~~dovrebbero essere~~ ***sono*** monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e, ~~ove opportuno,~~ misurabili ***definiti all'allegato VII e nel quadro di monitoraggio e valutazione adottato a norma del paragrafo 9, nonché in conformità delle disposizioni dell'UE sull'esecuzione del bilancio.*** Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione ***e questi ultimi sono quantomeno disaggregati per sesso ed età.*** **[Em. 283]**

3. I quadri comuni dei risultati inclusi nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 4, servono da punto di riferimento per il monitoraggio comune da parte dell'Unione e degli Stati membri dell'~~attuazione~~ ***applicazione*** del loro sostegno collettivo al paese partner. **[Em. 284]**

Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'~~attuazione~~ ***l'applicazione*** e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. **[Em. 285]**

4. La Commissione esamina i progressi compiuti ~~nell'attuazione~~ ***nell'applicazione*** del presente regolamento. A partire dal 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori, ***ivi compresi, a titolo non esaustivo, quelli che figurano nell'allegato VII e l'esecuzione del bilancio dell'Unione***, che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. **[Em. 286]**

5. La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione *e sul grado di cooperazione* dei partner interessati e ~~sull'esecuzione~~ *sull'applicazione* del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione. *La relazione include una valutazione dei progressi compiuti verso i risultati attesi e riguardo all'inserimento delle questioni trasversali citate all'articolo 8, paragrafo 6.* Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando, ~~nella misura del possibile,~~ indicatori specifici e misurabili del loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, ~~qualora possibile e pertinente,~~ il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi. [Em. 287]

6. La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all'articolo ~~40~~ **39**, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti. *Essa comprende una valutazione del livello di capacità del personale presso le sedi e a livello di delegazioni dell'Unione ai fini della realizzazione di tutti gli obiettivi indicati nel presente regolamento.* [Em. 288]

6 bis. *La Commissione presenta, come parte della relazione annuale, una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e al funzionamento dell'EFSD+, alla sua gestione e al suo effettivo contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Tale sezione della relazione annuale è corredata di un parere della Corte dei conti. Essa comprende i seguenti elementi:*

- a) una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione della finalità e degli obiettivi dell'EFSD+ enunciati dal presente regolamento;*
- b) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia per le azioni esterne, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, includendo le misure di rischio e il rispettivo impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;*

- c) *una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e dei risultati e impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne in termini aggregati, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sulla capacità di fornire un salario di sussistenza, sull'eliminazione della povertà e sulla riduzione della disuguaglianza; tale valutazione comprende un'analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere, ove possibile, e un'analisi del tipo di settore privato sostenuto, comprese le cooperative e le imprese sociali.*
- d) *una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia per le azioni esterne e del conseguimento degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;*
- e) *una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e dall'EFSD+;*

- f) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte ammissibile;*
- g) una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;*
- h) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia per le azioni esterne, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti come pure sull'esposizione complessiva al rischio;*
- i) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;*

- j) una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;*
- k) una valutazione della conformità delle operazioni della garanzia per le azioni esterne con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale;*
- l) una valutazione della remunerazione delle garanzie;*
- m) una valutazione dell'attuazione delle disposizioni relative alle attività escluse e alle giurisdizioni non cooperative. [Em. 289]*

7. Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva ~~destinata all'azione per il clima e alla biodiversità~~ **relativa agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento**. I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (, **fra cui i**"marcatori di Rio"), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e, alla biodiversità **e all'ambiente, allo sviluppo umano e all'inclusione sociale, alla parità di genere e all'aiuto pubblico allo sviluppo** al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 19, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale. **La Commissione trasmette tale stima al Parlamento europeo nel quadro della relazione annuale.** [Em. 290]
8. La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo mediante standard riconosciuti a livello internazionale, **compresi gli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e utilizzando il quadro di riferimento per uno standard comune sviluppato dall'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali.** [Em. 291]

9. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal presente regolamento nel conseguire i propri obiettivi, ~~alla~~ **la** Commissione è ~~conferito il~~ **potere di adottare** *adotta* atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare l'allegato VII allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, ***anche nel contesto di una revisione intermedia a norma dell'articolo 32***, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione, ***che può includere indicatori di performance supplementari applicabili a ciascuno degli obiettivi specifici del presente regolamento.*** [Em. 292]

Revisione intermedia e valutazione [Em. 293]

1. La ***Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento ~~va effettuata non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione entro il 30 giugno 2024. La relazione di valutazione intermedia riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e i risultati e le conclusioni relativi all'impatto del presente regolamento, incluso l'impatto del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus e la garanzia per le azioni esterne.~~*** [Em. 294]

Il Parlamento europeo può fornire il proprio contributo a tale valutazione. La Commissione e il SEAE organizzano una consultazione con i principali soggetti interessati e beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile. La Commissione e il SEAE prestano particolare attenzione a garantire che siano rappresentati i soggetti più emarginati. [Em. 295]

La Commissione valuta altresì l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione mediante valutazioni esterne. Le proposte e le opinioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono debitamente prese in considerazione dalla Commissione e dal SEAE. Se del caso, le valutazioni possono eventualmente ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri. La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in relazione agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. [Em. 296]

2. Al termine dell'attuazione del presente regolamento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una *La relazione di* valutazione finale del *intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente* regolamento. Tale valutazione esamina, *la complementarità e le sinergie tra le azioni finanziate*, il contributo *delle misure a una coerente azione esterna* dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali, *nonché il grado di consapevolezza del sostegno finanziario dell'UE da parte dell'opinione pubblica dei paesi beneficiari, se del caso, e include le* risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento *delle relazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4.* [Em. 297]

La relazione di valutazione finale esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento. [Em. 298]

La relazione di valutazione ~~finale~~ *intermedia* è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'~~esecuzione~~ *l'applicazione* dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito del presente regolamento. [Em. 299]

La relazione di valutazione ~~finale~~ *intermedia* contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti *nonché per programma geografico e tematico e azione di risposta rapida, compresi i fondi mobilitati dalla riserva per le sfide e le priorità emergenti*. [Em. 300]

La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri ~~attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35~~. ~~Specifiche valutazioni possono essere discusse nell'ambito di tale comitato su richiesta degli Stati membri~~. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse. [Em. 301]

La Commissione coinvolge ~~in misura opportuna~~ tutti i soggetti interessati *e i beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile*, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner. [Em. 302]

- 2 bis. La Commissione presenta la relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento. [Em. 303]*
- 2 ter. Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque dopo non più di tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 del presente articolo. [Em. 304]*
3. In linea con le specifiche disposizioni del regolamento finanziario, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'impiego e il funzionamento della garanzia per le azioni esterne. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Partecipazione di un paese o territorio non contemplato dal presente regolamento

1. In casi debitamente giustificati e laddove l'azione da realizzare *applicare* è di natura mondiale, regionale o transregionale, *la alla* Commissione può decidere, nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali o dei piani d'azione o delle misure pertinenti, di estendere la portata delle azioni a *è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 34 allo scopo di integrare il presente regolamento aggiungendo* paesi e territori *non a quelli* contemplati dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 4, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o di promuovere la cooperazione regionale o transregionale *ai fini di dette azioni*. [Em. 305]

2. ~~La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM, o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed attuati ai sensi del regolamento CTE.~~ [Em. 306]

Articolo 33 bis

Cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare

- 1. La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni applicate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed applicati ai sensi del regolamento CTE.*
- 2. Il tasso di cofinanziamento dell'Unione non supera il 90 % della spesa ammissibile di un programma o di una misura. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100 %. [Em. 307]*

Articolo 34

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, **paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis, all'articolo 26, paragrafo 3 4,** all'articolo 27, paragrafo 9, e all'articolo 31, paragrafo 9, **e all'articolo 33, paragrafo 1**, è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento. **La Commissione adotta quanto prima tali atti delegati. Tuttavia, gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 9, sono adottati entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 308]**
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, **paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis, all'articolo 26, paragrafo 3 4,** all'articolo 27, paragrafo 9, **e all'articolo 33, paragrafo 1**, e all'articolo 31, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. **[Em. 309]**

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, **8, paragrafi 7 bis e 8 ter, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15 bis, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 21, paragrafo 3 bis**, dell'articolo 26, paragrafo 3 4, dell'articolo 27, paragrafo 9, **e dell'articolo 33, paragrafo 1**, e dell'articolo 31, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

[Em. 310]

Articolo 34 bis
Procedura d'urgenza

- 1. Qualora, in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati e si applica la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.*

- 2. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 3. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.*

- 3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.*

[Em. 311]

Articolo 34 ter

Responsabilità democratica

- 1. Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione e il SEAE, e per aumentare la trasparenza e la responsabilità, nonché la rapidità nell'adozione degli atti e delle misure da parte della Commissione, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e il SEAE a comparire dinanzi ad esso per esaminare gli orientamenti strategici e le linee guida per la programmazione a norma del presente regolamento. Tale dialogo promuove inoltre la coerenza globale di tutti gli strumenti di finanziamento esterno in linea con l'articolo 5 e può aver luogo prima dell'adozione degli atti delegati e del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione, come pure su una base ad hoc in vista di importanti sviluppi politici, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione o del SEAE.*
- 2. La Commissione e il SEAE presentano al Parlamento europeo tutti i documenti pertinenti a tale riguardo almeno un mese prima del dialogo. Per il dialogo relativo al bilancio annuale, la Commissione e il SEAE forniscono informazioni consolidate su tutti i piani d'azione e tutte le misure adottati o pianificati in linea con l'articolo 21 e informazioni sulla cooperazione per paese, regione e settore tematico e sull'utilizzo delle azioni di risposta rapida, della riserva per le sfide e le priorità emergenti e della garanzia per le azioni esterne.*

3. *La Commissione e il SEAE tengono nella massima considerazione la posizione espressa dal Parlamento europeo. Nel caso in cui non tengano conto delle posizioni del Parlamento europeo, la Commissione o il SEAE forniscono debita giustificazione.*

4. *La Commissione e il SEAE, in particolare attraverso il gruppo direttivo di cui all'articolo 38, sono responsabili di tenere informato il Parlamento europeo in merito allo stato di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure e alle azioni in corso e ai risultati ottenuti. [Em. 312]*

Articolo 35

Comitato

1. ~~La Commissione è assistita dal comitato per il vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.~~
2. ~~Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.~~
3. ~~Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.~~
4. ~~Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.~~
5. ~~La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.~~
6. ~~Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca. [Em. 313]~~

Articolo 36

~~Informazione~~ **Trasparenza**, comunicazione e pubblicità **pubblicazione delle informazioni**

[Em. 314]

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. ***La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari.*** [Em. 315]
2. La Commissione ~~conduce~~ **applica** azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 316]

- 2 bis. La Commissione adotta misure per rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica per comunicare i valori dell'Unione e il suo valore aggiunto. [Em. 317]*
- 2 ter. La Commissione istituisce un unico archivio elettronico centrale pubblico e completo di tutte le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, ivi compresi i criteri utilizzati per stabilire le necessità dei partner nel processo di assegnazione delle risorse, e ne garantisce l'aggiornamento periodico, a eccezione delle azioni che si ritiene diano origine a questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali a norma dell'articolo 37. [Em. 318]*
- 2 quater. L'archivio include altresì informazioni su tutte le operazioni di finanziamento e di investimento, anche a livello individuale e di progetto, nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia dell'EFSD+, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. [Em. 319]*

2 quinquies. Conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili dell'EFSD+ mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne conformemente al presente regolamento. [Em. 320]

Articolo 37

Deroga ai requisiti di visibilità

Questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali possono rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni per determinati periodi. In tali casi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi imprevista, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.

~~Articolo 38~~

~~Clausola EEAS~~

~~Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE. [Em. 321]~~

Articolo 38 bis

Governance

Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione. Il VP/AR assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta rapida e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione sono elaborate secondo le procedure della Commissione e sono sottoposte alla Commissione per adozione. Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti, al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei finanziamenti dell'Unione in materia di azione esterna.

[Em. 322]

Articolo 39

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La decisione n. 466/2014/UE, il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e il regolamento (UE) 2017/1601 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.
2. La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il presente regolamento e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori: regolamento (UE) n. 233/2014, regolamento (UE) n. 232/2014, regolamento (UE) n. 230/2014, regolamento (UE) n. 235/2014, regolamento (UE) n. 234/2014, regolamento (Euratom) n. 237/2014, regolamento (UE) n. 236/2014, decisione n. 466/2014/UE, regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e regolamento (UE) 2017/1601.
3. La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese relative alla preparazione dei suoi eventuali successori.
4. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 20, paragrafo 1, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 40
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 *fino al 31 dicembre 2027*. [Em. 323]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI NELL'AREA DEL VICINATO

Algeria

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Egitto

Georgia

Israele

Giordania

Libano

Libia

Repubblica di Moldova

Marocco

Territorio palestinese occupato

Siria

Tunisia

Ucraina

Il sostegno fornito dall'Unione in quest'area può essere utilizzato anche per consentire alla Federazione russa di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera e ad altri programmi multinazionali pertinenti, *ivi compresa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti.* [Em. 324]

ALLEGATO II

SETTORI DI COOPERAZIONE PER I PROGRAMMI GEOGRAFICI

A. Per tutte le regioni geografiche

PERSONE

1. Buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani
 - (a) Rafforzare la democrazia e i processi democratici ***inclusivi***, la governance e il controllo, compresi ***un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto e processi elettorali trasparenti, pacifici*** e credibili. [Em. 325]
 - (b) Rafforzare la ***promozione e la*** protezione dei diritti umani ~~e delle libertà fondamentali~~ ***proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la realizzazione degli strumenti internazionali correlati, sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani, contribuire all'attuazione di patti e quadri globali e regionali, aumentare le capacità della società civile nella loro attuazione e nel loro monitoraggio e porre le basi per la creazione di un quadro giuridico per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici.*** [Em. 326]
 - (c) Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere, ***i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze*** e i diritti ***dei bambini e dei giovani, delle persone con disabilità,*** delle persone appartenenti a minoranze, ***delle persone LGBTI e dei popoli indigeni.*** [Em. 327]

- (d) Sostenere una società civile dinamica e **rafforzare** il suo ruolo **nelle transizioni politiche e** nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini al processo decisionale politico **alla vita politica** al **controllo dei processi decisionali**. [Em. 328]
- (e) Migliorare il pluralismo, l'indipendenza e la professionalità di media liberi e indipendenti.
- (f) Rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui ~~alle pressioni~~ **per prepararli a resistere, adattarsi e agli riprendersi rapidamente di fronte a** shock politici, **ambientali ed** economici, ~~ambientali, alimentari, demografici e sociali~~ **catastrofi naturali e provocate dall'uomo e conflitti, crisi sanitarie e di sicurezza alimentare**. [Em. 329]
- (g) Promuovere lo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche a livello **internazionale**, nazionale e subnazionale, compreso un sistema giudiziario indipendente, efficace, efficiente e responsabile, la promozione dello Stato di diritto, **la giustizia internazionale, la responsabilità** e l'accesso alla giustizia per tutti. [Em. 330]

- (h) Sostenere i processi di riforma della pubblica amministrazione, anche mediante un approccio di eGovernment incentrato sui cittadini, rafforzare i quadri giuridici e l'assetto istituzionale, i sistemi statistici nazionali e le capacità, promuovere una sana gestione delle finanze pubbliche e contribuire alla lotta contro la corruzione, *l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva*. [Em. 331]
 - (i) Promuovere politiche territoriali e urbane inclusive, equilibrate e integrate potenziando le istituzioni e gli enti pubblici a livello nazionale e subnazionale e sostenendo processi di decentramento efficiente e di ristrutturazione dello Stato.
 - (j) Aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche, rafforzare gli appalti pubblici, *anche incoraggiando lo sviluppo di criteri (ambientali, sociali ed economici) e obiettivi di sostenibilità*, e la gestione delle finanze pubbliche, sviluppare l'eGovernment e migliorare l'erogazione dei servizi. [Em. 332]
 - (k) Contribuire alla gestione sostenibile, responsabile e trasparente delle risorse naturali e delle relative entrate e sostenere le riforme volte a garantire politiche fiscali eque, giuste e sostenibili.
- (k bis) Promuovere la democrazia parlamentare.* [Em. 333]

2. Eliminazione della povertà, lotta contro le disuguaglianze e sviluppo umano

- (a) Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze, non lasciare nessuno indietro ***e raggiungere per prime le persone più svantaggiate, dando la priorità agli investimenti nei servizi pubblici nei settori della sanità, della nutrizione, dell'istruzione e della protezione sociale.*** [Em. 334]
- (b) Moltiplicare gli sforzi per l'adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere, ***tutelare e realizzare*** i diritti delle donne, ***dei bambini*** e dei giovani ***e delle persone con disabilità***, agevolarne il coinvolgimento ~~nella~~ ***e la partecipazione significativa alla*** vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. [Em. 335]
- (c) Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze ***e la loro emancipazione***, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, ***i diritti fondiari*** nonché la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, e prevenire la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme ***nonché proteggerle da tale violenza; ciò comprende la promozione dell'accesso universale a informazioni esaustive in materia di salute sessuale e riproduttiva e un'educazione completa alla sessualità. Promuovere la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione per sviluppare strumenti nuovi e migliori di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, anche per quanto concerne la pianificazione familiare, in particolare in contesti di risorse scarse.*** [Em. 336]

- (d) Rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili ed emarginate, tra cui i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI e le popolazioni indigene. Questo comprende la promozione del passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini ***con o senza disabilità***. [Em. 337]
- (e) Promuovere un approccio integrato per sostenere le comunità, specialmente quelle più povere, ~~al fine di migliorare~~ ***e difficili da raggiungere, migliorando*** l'accesso ***universale*** ai beni e ai servizi fondamentali, ***in particolare la sanità, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale***. [Em. 338]
- (f) ***Consentire ai bambini, in particolare a quelli più emarginati, di affacciarsi alla vita nelle migliori condizioni investendo nello sviluppo nella prima infanzia, e garantire che i bambini che vivono in condizioni di povertà o disuguaglianza abbiano accesso a servizi di base quali la sanità, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale.*** Sostenere la creazione di un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, elemento importante per promuovere una popolazione giovanile sana, in grado di raggiungere il suo pieno potenziale, ***prestando particolare attenzione alle esigenze delle ragazze***. [Em. 339]

- (g) Sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, ***tra cui i bambini di età inferiore ai cinque anni, gli adolescenti, sia ragazze che ragazzi, e le donne, soprattutto durante la gravidanza e l'allattamento***, e rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti. ***Promuovere approcci multisettoriali all'agricoltura, sensibili agli aspetti nutrizionali.*** [Em. 340]
- (h) Sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche ***in quanto fattori determinanti fondamentali per la sanità, l'istruzione, la nutrizione, la resilienza ai cambiamenti climatici e la parità di genere.*** [Em. 341]
- (i) Conseguire una copertura sanitaria universale, con un accesso equo a servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili, ~~anche~~ ***compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva, e*** tramite il sostegno alla creazione di sistemi sanitari ***inclusivi***, solidi, resilienti e di qualità ***accessibili a tutti***, e rafforzare le capacità di allarme rapido, riduzione dei rischi, gestione e ripresa. ***Integrare l'azione attraverso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione al fine di affrontare le minacce alla sanità globale, sviluppare vaccini e trattamenti sicuri, efficienti e a prezzi accessibili contro le malattie connesse alla povertà e trascurate e migliorare le risposte alle sfide sanitarie, comprese le malattie trasmissibili, la resistenza antimicrobica e le malattie ed epidemie emergenti.*** [Em. 342]

(j) Sostenere una protezione sociale universale ed equa e rafforzare le reti di sicurezza sociale per garantire un reddito di base, prevenire le situazioni di povertà estrema e sviluppare la resilienza.

(j bis)Rafforzare la resilienza delle persone e delle comunità, anche attraverso un aumento degli investimenti in progetti di preparazione e riduzione del rischio di catastrofi (RRC) di tipo partecipativo. [Em. 343]

(j ter)Sostenere i governi e le amministrazioni nazionali, regionali e locali nella creazione delle infrastrutture necessarie, comprese le risorse fisiche, tecnologiche e umane, utilizzando le più recenti evoluzioni tecnologiche e amministrative per consentire l'effettuazione accurata di tutte le registrazioni all'anagrafe (dalla nascita alla morte) e la pubblicazione di duplicati riconosciuti ufficialmente ove necessario, al fine di garantire che tutti i cittadini esistano ufficialmente e possano accedere ai loro diritti fondamentali. [Em. 344]

(k) Promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile per ovviare alle disuguaglianze nelle aree urbane, concentrandosi sulle persone più bisognose *e adottando un approccio sensibile alla dimensione di genere. [Em. 345]*

~~(l) Aiutare le autorità locali a migliorare, a livello di città, l'erogazione dei servizi di base e l'accesso equo alla sicurezza alimentare, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli. [Em. 346]~~

(m) Promuovere *il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione, ponendo l'accento su sistemi di istruzione pubblici e gratuiti, attraverso un'istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa, e promuovere opportunità di apprendimento permanente* per tutti, a tutti i livelli, *compresa compresi lo sviluppo nella prima infanzia e* la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento. [Em. 347]

(m bis) *Supportare corridoi educativi affinché siano accolti nelle università dell'Unione gli studenti provenienti da paesi in conflitto.* [Em.348]

(n) Sostenere le azioni *mobilità per l'apprendimento*, di rafforzamento delle capacità, ~~mobilità per l'apprendimento~~ *e cooperazione culturale*, verso, da o tra i paesi partner, cooperazione e dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, gli enti e le autorità locali di tali paesi. [Em. 349]

(n bis) *Promuovere lo sviluppo delle capacità e la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, in particolare affrontando le sfide sociali legate alla povertà che colpiscono in modo sproporzionato i paesi partner, e nei settori trascurati della ricerca e innovazione che dispongono di investimenti privati limitati, nei dati aperti e nella promozione dell'innovazione sociale.* [Em. 350]

- (o) Promuovere *lo sviluppo delle capacità e* la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti, *i big data, l'intelligenza artificiale* e l'innovazione, *in collaborazione con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, per contrastare la cosiddetta "fuga dei cervelli"*. [Em. 351]
- (p) Rafforzare il coordinamento tra tutti gli attori pertinenti per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.
- (q) Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale ~~delle industrie creative~~ *dei settori culturali e creativi* ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile. [Em. 352]
- (q bis) Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale.* [Em. 353]
- (r) Promuovere la dignità e la resilienza delle persone vittime di sfollamenti forzati a lungo termine e la loro inclusione nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti e delle comunità di accoglienza.

3. Migrazione e mobilità, *mobilità* e *sfollamenti forzati* [Em. 354]

- (-a) *Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, a tutti i livelli, compresi i programmi di protezione, per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare.* [Em. 355]
- (a) *Rafforzare Contribuire a rafforzare i partenariati bilaterali, regionali, compresi quelli sud-sud, e internazionali in materia di migrazione e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, tra cui l'assistenza nell'attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione, compresi i partenariati per la mobilità e in conformità del diritto internazionale e dell'Unione e degli obblighi in materia di diritti umani.* [Em. 356]
- (a bis) *Fornire assistenza nell'attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione con i paesi terzi, compresi i partenariati per la mobilità, e per la creazione di vie sicure e legali, anche attraverso l'elaborazione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di accordi di reinsediamento, e sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani.* [Em. 357]
- (b) *Sostenere il reinserimento socioeconomico sostenibile ed efficace dei migranti di ritorno.* [Em. 358]

- (c) Affrontare e attenuare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati.
- (d) ~~Lottare contro la~~ ***Ridurre le vulnerabilità nella migrazione, anche affrontando il fenomeno della*** migrazione irregolare, ***e rafforzare la risposta transnazionale*** ~~la~~ ***alla*** tratta di esseri umani e ~~il~~ ***al*** traffico di migranti; intensificare la cooperazione in materia di gestione integrata delle frontiere ***conformità del diritto internazionale e dell'Unione.*** [Em. 359]
- (e) Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione della migrazione, ***anche per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzo di dati accurati e disaggregati quale base per politiche fondate su elementi di prova, al fine di agevolare una migrazione sicura, ordinata e responsabile.***
[Em. 360]

(f) ~~Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, compresi i programmi di protezione. [Em. 361]~~

(g) Creare i presupposti per agevolare la migrazione legale, una buona gestione della mobilità e i contatti interpersonali; ~~massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo. [Em. 362]~~

(g bis) *Massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo e migliorare una comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo. [Em. 363]*

(h) Garantire la protezione dei migranti e delle persone vittime di sfollamenti forzati, *prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e adottando un approccio basato sui diritti, e assicurare il riconoscimento e l'accertamento dello status delle persone bisognose di protezione internazionale nell'ambito dei flussi migratori misti. [Em. 364]*

- (i) Promuovere soluzioni basate sullo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati e le comunità di accoglienza, *anche attraverso l'accesso all'istruzione e a posti di lavoro dignitosi, al fine di promuovere la dignità, la resilienza e l'autonomia delle persone sfollate e il loro inserimento nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti.* [Em. 365]
- (j) Sostenere l'impegno della diaspora nei paesi di origine, *al fine di contribuire pienamente allo sviluppo sostenibile.* [Em. 366]
- (k) Promuovere trasferimenti delle rimesse più rapidi, meno costosi e più sicuri nei paesi di origine e di destinazione, sfruttando in tal modo il loro potenziale di sviluppo.
- (k bis) Contribuire a fornire ai migranti e alle società i mezzi per realizzare la loro piena inclusione e la coesione sociale.* [Em. 367]

La cooperazione in questo settore sarà gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo. [Em. 368]

PIANETA

4. Ambiente e cambiamenti climatici

- (a) Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione, l'integrazione e il monitoraggio delle questioni climatiche e ambientali; rafforzare la governance in materia di clima a livello regionale e nazionale.
- (b) ***Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli Stati particolarmente vulnerabili e alle popolazioni prive delle risorse necessarie per adottare le misure richieste;*** contribuire agli sforzi profusi dai partner per onorare i loro impegni in materia di cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ivi compresa l'attuazione del contributo stabilito a livello nazionale (NDC) e dei piani d'azione in materia di adattamento e mitigazione, comprese le sinergie tra adattamento e mitigazione, ***e per onorare i loro impegni nel quadro di altri accordi ambientali multilaterali, come la Convenzione sulla biodiversità e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.*** [Em. 369]
- (c) Sviluppare e/o rafforzare la crescita verde e blu sostenibile in tutti i settori economici.

(d) *Promuovere l'accesso all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, al fine di onorare l'impegno assunto dall'Unione nel 2012 di garantire tale accesso ad altri 500 milioni di persone entro il 2030, dando priorità a soluzioni su piccola scala, mini-rete e non collegate alla rete di elevato valore dal punto di vista ambientale e dello sviluppo.* Intensificare la cooperazione in materia di energia sostenibile. Promuovere e intensificare la cooperazione in materia di efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili. *Promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, abbordabili, puliti e sostenibili, in particolare soluzioni locali e decentrate che garantiscano l'accesso all'energia alle persone che vivono in povertà e in regioni isolate.*
[Em. 370]

(d bis) *Sviluppare le capacità per l'integrazione degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici e perseguire una crescita verde nell'ambito delle strategie di sviluppo locali e nazionali, anche promuovendo criteri di sostenibilità negli appalti pubblici.* [Em. 371]

(d ter) *Promuovere la responsabilità sociale delle imprese, la dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento e l'applicazione coerente dell'approccio precauzionale e del principio "chi inquina paga".* [Em. 372]

- (d quater) Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, che abbiano dimostrato di contribuire alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e che rafforzino la resilienza ambientale e sociale a lungo termine ai cambiamenti climatici. [Em. 373]***
- (e) Potenziare le reti e i servizi di trasporto multimodali a livello locale, nazionale, regionale e continentale per aumentare ulteriormente le opportunità di sviluppo economico sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici e la creazione di posti di lavoro, in vista di uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. Agevolare e liberalizzare ulteriormente i trasporti; migliorare la sostenibilità, la sicurezza stradale e la resilienza del settore dei trasporti.
- (f) Rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali ***e delle popolazioni indigene*** nella risposta ai cambiamenti climatici, ***la lotta contro la perdita di biodiversità e i reati contro le specie selvatiche, la*** conservazione degli ecosistemi e la gestione delle risorse naturali, ***anche tramite il miglioramento della gestione del regime fondiario e delle risorse idriche.*** Promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la resilienza nelle aree urbane. **[Em. 374]**

(f bis) Porre fine al commercio di minerali provenienti da zone di conflitto e agli abusi nei confronti dei minatori e sostenere lo sviluppo delle comunità locali a norma del regolamento (UE) 2017/821 sugli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e delle misure di accompagnamento, nonché estendere tale approccio ai minerali non ancora disciplinati. [Em. 375]

(f ter) Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile al fine di responsabilizzare le persone affinché trasformino la società e costruiscano un futuro sostenibile.

(g) Promuovere la conservazione, la gestione e l'uso sostenibili e il ripristino delle risorse naturali, nonché ecosistemi sani, arrestare la perdita di biodiversità e tutelare le specie selvatiche, *anche attraverso la lotta contro il bracconaggio e il traffico illegale di specie selvatiche.* [Em. 377]

(g bis) Far fronte alla perdita di biodiversità e attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastarla, in particolare tramite la promozione della conservazione, dell'uso sostenibile e della gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata. [Em. 378]

- (h) Promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico ***conformemente al diritto internazionale***. [Em. 379]
- (i) Promuovere la conservazione e il rafforzamento degli stock di carbonio attraverso una gestione sostenibile del suolo, il cambiamento della destinazione dei terreni e la silvicoltura e lottare contro il degrado ambientale, la desertificazione e il degrado del terreno ***e delle foreste, nonché la siccità***. [Em. 380]
- (j) Limitare la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); lottare contro il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno. ***Sostenere una migliore governance e lo sviluppo delle capacità per la gestione sostenibile delle risorse naturali. Sostenere la negoziazione e l'attuazione di accordi volontari di partenariato***. [Em. 381]
- (k) Sostenere la governance degli oceani, compresi la protezione e il ripristino delle zone costiere e marine, in tutte le sue forme, inclusi gli ecosistemi, la lotta contro i rifiuti marini, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e la protezione della biodiversità marittima ***conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)***. [Em. 382]

- (l) Rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi (RRC), **la preparazione** e la resilienza, **mediante un approccio a livello di comunità e incentrato sulle persone**, in sinergia con le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. [Em. 383]
- (m) Promuovere l'uso efficiente delle risorse e il consumo e la produzione sostenibili, ~~compresa la lotta~~ **anche nell'intera catena di approvvigionamento, in particolare riducendo l'utilizzo delle risorse naturali che finanziano i conflitti e contribuendo al rispetto, da parte dei portatori di interessi, di iniziative come il regime di certificazione del processo di Kimberley. Lottare** contro l'inquinamento e **promuovere** una sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti. [Em. 384]
- (n) Sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica sostenibile, la competitività, **le catene di approvvigionamento per la condivisione del valore** e gli scambi **equi**, lo sviluppo del settore privato, con particolare attenzione per la crescita verde, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, le microimprese, le **imprese sociali**, le PMI e le cooperative, avvalendosi **dei vantaggi per lo sviluppo** degli accordi commerciali già esistenti con l'UE. [Em. 385]
- (n bis) **Adempiere agli impegni internazionali relativi alla conservazione della biodiversità presenti in trattati quali la Convenzione sulla biodiversità (CBD), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) e gli altri trattati sulla biodiversità.** [Em. 386]

(n ter) Migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente nella cooperazione dell'Unione in materia di sviluppo, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca svolto dai paesi in via di sviluppo, condotto su tali paesi e in tali paesi, anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la coerenza delle politiche. [Em. 387]

(n quater) Far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sullo sviluppo, sulla pace e sulla sicurezza. [Em. 388]

PROSPERITÀ

5. Crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa

- (a) Sostenere l'imprenditoria, ***anche attraverso la microfinanza***, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'occupabilità mediante lo sviluppo di abilità e competenze, compresa l'istruzione, il miglioramento ***della piena applicazione delle norme dell'OIL*** in materia di lavoro, ***in particolare per quanto riguarda il dialogo sociale e la lotta al lavoro minorile***, le condizioni di lavoro ***in un ambiente sano, i salari di sussistenza*** e la creazione di opportunità, in particolare per i giovani. [Em. 389]
- (b) Sostenere i percorsi di sviluppo nazionali per massimizzare l'impatto e i risultati sociali positivi e promuovere una fiscalità ~~progressiva~~ ***efficace e sostenibile*** e politiche pubbliche redistributive, ***nonché l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale e sistemi di assicurazione sociale sostenibili. Sostenere gli sforzi a livello nazionale e internazionale per combattere l'evasione fiscale e i paradisi fiscali.*** [Em. 390]
- (c) Migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti ***responsabile***, creando un contesto normativo favorevole per lo sviluppo economico e aiutando le imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese, ***le cooperative e le imprese sociali***, ad espandere la loro attività e a creare posti di lavoro, ***nonché sostenere lo sviluppo di un'economia della solidarietà e rafforzare la responsabilità del settore privato.*** [Em. 391]

- (c bis) *Promuovere la responsabilità delle imprese e meccanismi di risarcimento per le violazioni dei diritti umani correlate alle attività del settore privato; sostenere gli sforzi a livello locale, regionale e globale per garantire il rispetto, da parte delle imprese, delle norme in materia di diritti umani e delle evoluzioni normative, anche per quanto riguarda la dovuta diligenza obbligatoria e uno strumento internazionale vincolante su imprese e diritti umani a livello globale; [Em. 392]*
- (d) Rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta aziendale responsabile da un'estremità all'altra delle catene del valore, *e garantire la condivisione del valore, prezzi equi e condizioni di correttezza commerciale. [Em. 393]*
- (e) Aumentare l'efficacia *e la sostenibilità* della spesa pubblica, *anche mediante la promozione di appalti pubblici sostenibili*, e promuovere un uso più strategico delle finanze pubbliche, anche mediante strumenti di finanziamento combinato, per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati. [Em. 394]

- (f) Rafforzare il potenziale delle città come poli di crescita inclusiva e sostenibile e di innovazione.
- (g) Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creando legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolando lo sviluppo *delle industrie creative e* del settore del turismo *culturale* come fattore di sviluppo sostenibile. [Em. 395]
- (h) Rafforzare e diversificare le catene del valore agricole e alimentari *sostenibili e inclusive*, promuovere *la sicurezza alimentare e* la diversificazione economica, l'aggiunta di valore, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio *equo* e incentivare le innovazioni sostenibili, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. [Em. 396]
- (h bis) *Enfatizzare l'intensificazione di un'agricoltura ecologicamente efficiente per i piccoli agricoltori, in particolare per le donne, sostenendo politiche nazionali, strategie e quadri giuridici efficaci e sostenibili, nonché un accesso giusto e sostenibile alle risorse, tra cui terra, acqua, (micro)credito e altri fattori di produzione agricola.* [Em. 397]

- (h ter) Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e incrementare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo. [Em. 398]*
- (i) Promuovere la gestione sostenibile della pesca e l'acquacoltura sostenibile.
- (j) Favorire l'accesso universale all'energia **sicura**, sostenibile **e a prezzi accessibili**, promuovendo un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. **[Em. 399]**
- (k) Promuovere una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura e migliorare la connettività con l'Unione nel settore dei trasporti.
- (l) Promuovere una connettività digitale inclusiva, affidabile e a prezzi abbordabili **e sicura** e rafforzare l'economia digitale. **Promuovere l'alfabetizzazione digitale e le competenze informatiche. Favorire l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro. Promuovere l'uso delle tecnologie digitali in quanto fattori chiave per lo sviluppo sostenibile. Far fronte alla cibersicurezza, alla riservatezza dei dati e alle altre questioni normative legate alla digitalizzazione. [Em. 400]**

- (m) Sviluppare e rafforzare i mercati e i settori in modo da incentivare una crescita inclusiva e sostenibile *e gli scambi commerciali equi*. [Em. 401]
- (n) Sostenere l'agenda di integrazione regionale, politiche commerciali ottimali *a sostegno di uno sviluppo inclusivo e sostenibile*, nonché il consolidamento e l'attuazione degli *di* accordi commerciali *equi* tra l'UE l'Unione e i suoi partner, *ivi compresi accordi olistici e asimmetrici con i paesi partner in via di sviluppo. Promuovere e rafforzare il multilateralismo, la cooperazione economica sostenibile e le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio*. [Em. 402]
- (o) Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, *la digitalizzazione*, i dati aperti, *i big data* e *l'intelligenza artificiale nonché* l'innovazione, *compreso lo sviluppo della diplomazia scientifica*. [Em. 403]
- (p) Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, *sviluppare l'artigianato locale nonché le espressioni culturali e artistiche contemporanee* e preservare e promuovere il patrimonio culturale. [Em. 404]

- (q) Fornire alle donne i mezzi per svolgere un ruolo più incisivo nell'economia e nel processo decisionale.
- (r) Migliorare l'accesso a un lavoro dignitoso *per tutti in un ambiente sano*, creare mercati del lavoro più inclusivi ed efficienti e adottare politiche occupazionali finalizzate a un lavoro dignitoso, *al rispetto dei diritti umani e del lavoro, compresi salari di sussistenza* per tutti, specialmente *le donne e i giovani*. [Em. 405]
- (r bis) Garantire che l'accesso al settore estrattivo sia equo e sostenibile e che non contribuisca ai conflitti o alla corruzione.* [Em. 406]
- (s) Promuovere un accesso equo, sostenibile e senza distorsioni al settore estrattivo. *Garantire maggiore trasparenza, la dovuta diligenza e la responsabilità degli investitori, promuovendo al contempo la responsabilità del settore privato. Applicare le misure di accompagnamento del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.* [Em. 407]

PACE

6. *Pace, sicurezza, e stabilità e pace* [Em. 408]

- (a) Contribuire alla pace, *alla prevenzione dei conflitti e, pertanto*, alla stabilità sviluppando la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, demografici e sociali, *anche sostenendo valutazioni della resilienza pensate per individuare le capacità endogene delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock.*

[Em. 409]

- (a bis) *Promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso il sostegno all'educazione formale e informale alla pace.* [Em. 410]

- (b) Sostenere la prevenzione dei conflitti, l'allarme rapido e la costruzione della pace tramite la mediazione, la gestione delle crisi e, la stabilizzazione *e la ricostruzione post-conflitto, ivi compreso un rafforzamento del ruolo delle donne in tutte queste fasi. Promuovere, agevolare e sviluppare le capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, con un'attenzione particolare per le tensioni intracomunitarie emergenti, nonché per le misure di conciliazione tra segmenti della società e per i conflitti e le crisi che si protraggono da tempo.* [Em. 411]

- (b bis) Sostenere la riabilitazione e il reinserimento delle vittime di conflitti armati nonché il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile, prestando attenzione alle necessità specifiche delle donne. [Em. 412]*
- (b ter) Rafforzare il ruolo delle donne e dei giovani nella costruzione della pace e nella prevenzione dei conflitti nonché la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale. Sostenere l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle situazioni e nei paesi fragili, interessati da conflitti o in fase post-bellica. [Em. 413]*
- (c) Promuovere una riforma del settore della sicurezza che *tenga conto delle situazioni di conflitto e che* fornisca progressivamente ai singoli individui e allo Stato servizi di sicurezza più efficaci, *democratici* e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile *e della pace*. [Em. 414]
- (d) Sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo (CSDP). [Em. 415]

- (d bis) Sostenere le iniziative regionali e internazionali per il disarmo e i regimi e meccanismi di controllo delle esportazioni di armi. [Em. 416]*
- (e) Sostenere le iniziative **locali**, regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace *e collegare tali diverse iniziative. [Em. 417]*
- (f) Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo *mediante programmi e azioni contestualizzati, attenti ai conflitti e alla dimensione di genere e incentrati sulle persone. [Em. 418]*
- (f bis) Far fronte all'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine antipersona, degli ordigni inesplosi o dei residui bellici esplosivi, prestando attenzione alle esigenze delle donne. [Em. 419]*
- (f ter) Far fronte alle conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate, prestando attenzione alle esigenze delle donne. [Em. 420]*
- (f quater) Sostenere tribunali locali, nazionali, regionali e internazionali ad hoc e commissioni e meccanismi per la verità e la riconciliazione. [Em. 421]*

- (g) Lottare contro ogni forma di violenza, la corruzione, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.
- (h) Promuovere la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali comuni ***conformemente al diritto internazionale e dell'Unione.*** [Em. 422]
- (i) Collaborare con i paesi terzi per l'uso pacifico dell'energia nucleare, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture dei paesi terzi nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare; sostenere le azioni sociali volte a ovviare alle ripercussioni di eventuali incidenti radiologici sulle fasce più vulnerabili della popolazione e a migliorare le loro condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'educazione nei settori connessi al nucleare. ***Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento EINS.*** [Em. 423]
- (j) Rafforzare la sicurezza ~~marittima~~ ***e la protezione marittime*** a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile. [Em. 424]
- (k) Sostenere lo sviluppo di capacità in materia di cibersicurezza, reti digitali resilienti, protezione dei dati e privacy.

PARTENARIATO

7. Partenariato

- (a) Rafforzare la titolarità nazionale, il partenariato e il dialogo per rendere più efficace la cooperazione allo sviluppo in tutte le sue dimensioni (con particolare attenzione alle problematiche specifiche dei paesi meno sviluppati e dei paesi vittime di conflitti, nonché alle sfide transitorie specifiche dei paesi in via di sviluppo più avanzati).
- (b) Approfondire il dialogo politico, economico, sociale e culturale tra l'Unione e i paesi terzi e le organizzazioni regionali e sostenere il rispetto degli impegni bilaterali e internazionali.
- (c) Promuovere le relazioni di buon vicinato, l'integrazione regionale, una maggiore connettività, la cooperazione e il dialogo.

(c bis) Sostenere e rafforzare la cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione del Consiglio¹ relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea.
[Em. 425]

¹ Decisione .../... del Consiglio, del ..., relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (GU ...).

- (d) Promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, rafforzando la loro partecipazione ~~significativa e strutturata~~ alle politiche interne e la loro capacità di svolgere il proprio ruolo quali attori indipendenti dello sviluppo e della governance; sviluppare nuove modalità di partenariato con le organizzazioni della società civile, promuovendo un dialogo concreto e strutturato con l'Unione e l'uso ~~effettivo e~~ ***l'attuazione effettivi*** delle tabelle di marcia nazionali per l'impegno ~~dell'UE~~ ***dell'Unione*** con la società civile. [Em. 426]
- (e) Dialogare con le autorità locali e sostenerne il ruolo di responsabili politici e decisionali per stimolare lo sviluppo locale e una migliore governance.
- (f) Dialogare in modo più efficace con i cittadini ***e i difensori dei diritti umani*** dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale, ***sportiva*** e pubblica. [Em. 427]
- (g) Coinvolgere i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo più avanzati nell'attuazione dell'agenda 2030 e del programma "Beni pubblici e sfide globali", anche nel quadro della cooperazione sud-sud e della cooperazione triangolare.
- (h) Incentivare l'integrazione e la cooperazione a livello regionale, secondo un approccio orientato ai risultati, sostenendo l'integrazione e il dialogo regionali.

~~B. — Disposizioni specifiche per l'area del vicinato~~

- ~~(a) — Promuovere una cooperazione politica rafforzata.~~
- ~~(b) — Sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti.~~
- ~~(c) — Promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso i contatti interpersonali.~~
- ~~(d) — Intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, e la cooperazione transfrontaliera.~~
- ~~(e) — Garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche [Em. 428]~~

ALLEGATO III

SETTORI DI INTERVENTO PER I PROGRAMMI TEMATICI

1. SETTORI DI INTERVENTO PER I DIRITTI UMANI E LA DEMOCRAZIA

- ~~Contribuire a promuovere i valori fondamentali di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo, rispetto della dignità umana, principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. [Em. 429]~~
- ~~Consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia, anche in situazioni delicate e urgenti. Sarà definita una strategia coerente e olistica a tutti i livelli per conseguire gli obiettivi indicati in appresso. [Em. 430]~~
- ~~Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, alla tolleranza, alla giustizia e alla responsabilità, alla solidarietà e all'uguaglianza. Il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti sono monitorati, promossi e rafforzati in linea con i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani. Il campo di applicazione del programma comprende i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Vengono affrontate le sfide relative ai diritti umani, rafforzando nel contempo la società civile, proteggendo i difensori dei diritti umani e fornendo loro maggiori mezzi d'azione, anche in considerazione della riduzione dello spazio in cui operano. [Em. 431]~~

- — Sviluppare, consolidare e tutelare la democrazia affrontando in modo globale tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini e il sostegno a processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti. La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l'indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, e la lotta alla corruzione. L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In questo contesto, le missioni di osservazione elettorale dell'UE e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma. [Em. 432]
- — Promuovere un multilateralismo efficace e un partenariato strategico, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Vengono rilanciati i partenariati strategici, con particolare attenzione all'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), alla Corte penale internazionale (CPI) e ai pertinenti meccanismi regionali e nazionali per i diritti umani. Il programma promuove inoltre l'educazione e la ricerca in materia di diritti umani e democrazia, anche attraverso il Campus globale per i diritti umani e la democrazia. [Em. 433]

Nell'ambito del presente programma, l'Unione presta assistenza per affrontare questioni in materia di diritti umani e democratizzazione a livello mondiale, regionale, nazionale e locale, in partenariato con la società civile nei seguenti settori d'intervento strategici:

1 bis. Tutelare e promuovere i diritti umani e i difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle esigenze urgenti di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo.

L'accento è posto sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia che non possono essere affrontate con programmi geografici o altri programmi tematici a causa del loro carattere sensibile o della natura urgente. In questi casi la priorità è promuovere il rispetto del diritto internazionale pertinente e fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento per le attività della società civile locale svolte in circostanze estremamente difficili. Particolare attenzione viene prestata anche al rafforzamento di un meccanismo specifico di tutela dei difensori dei diritti umani.

1 ter. Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, alla giustizia internazionale e alla responsabilità.

L'assistenza dell'Unione può affrontare le questioni politiche più delicate, quali la pena di morte, la tortura, la libertà di espressione in contesti restrittivi e la discriminazione contro gruppi vulnerabili, nonché la tutela e la promozione dei diritti dei minori (per esempio il lavoro minorile, la tratta di minori, la prostituzione minorile e i bambini soldato) e rispondere a sfide emergenti e complesse come la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, grazie alla sua indipendenza di azione e alla sua elevata flessibilità in termini di modalità di cooperazione.

1 quater. Consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'Unione.

La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l'indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, oltre a un settore della sicurezza responsabile, e la lotta alla corruzione. La priorità consiste nel fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento agli attori politici che svolgono le loro attività in circostanze estremamente difficili. L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In tale contesto, le missioni di osservazione elettorale dell'Unione e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma. Un altro elemento centrale sarà il sostegno delle organizzazioni di cittadini impegnate nell'osservazione elettorale e delle loro reti regionali in tutto il mondo.

La capacità e la visibilità delle organizzazioni di cittadini per l'osservazione elettorale nel vicinato europeo orientale e meridionale e le rispettive organizzazioni di piattaforme regionali sono rafforzate, in particolare promuovendo un programma sostenibile di apprendimento inter pares per organizzazioni indipendenti di cittadini per l'osservazione elettorale. L'Unione si adopera per migliorare le capacità delle organizzazioni nazionali di cittadini per l'osservazione elettorale, educare gli elettori, fornire alfabetizzazione mediatica, programmi per il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale nazionali e internazionali, e difende la credibilità e la fiducia nei confronti degli istituti delle elezioni e dell'osservazione elettorale.

1 quinquies. Promuovere un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

I partenariati per i diritti umani, che si concentrano sul rafforzamento dell'architettura nazionale e internazionale in materia di diritti umani, ivi compreso il sostegno al multilateralismo, come l'indipendenza e l'efficacia dell'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), della Corte penale internazionale (CPI) e dei pertinenti meccanismi regionali per i diritti umani, sono essenziali. Prosegue il sostegno all'educazione e alla ricerca in materia di diritti umani e democrazia nonché alla promozione della libertà accademica, anche attraverso il sostegno al Campus globale per i diritti umani e la democrazia.

1 sexies. Promuovere nuove sinergie transregionali e creare reti tra la società civile locale e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive.

L'accento sarà posto sulla tutela e promozione del principio di universalità, sull'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche relative a tutti i diritti umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali, e sulle libertà fondamentali, anche nell'affrontare sfide importanti tra cui la sicurezza sostenibile, la lotta contro il terrorismo, la migrazione e la riduzione dello spazio per le ONG. A tale scopo occorrerà intensificare gli sforzi per riunire una vasta gamma di portatori di interessi nell'ambito dei diritti umani (ad esempio, attivisti della società civile e dei diritti umani, avvocati, accademici, istituzioni nazionali per i diritti umani e i diritti delle donne, sindacati) di diversi paesi e continenti che, insieme, possono creare una narrazione positiva in materia di diritti umani con un effetto moltiplicatore.

1 septies. L'Unione promuove inoltre, nelle sue relazioni con i paesi terzi nel quadro dello strumento, sforzi internazionali a favore di un accordo multilaterale su un divieto di commerciare merci utilizzate per infliggere torture e pene capitali.

[Em. 434]

2. ~~SETTORI DI INTERVENTO PER LE ORGANIZZAZIONI DELLA~~ **LA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI** [Em. 435]

1. ~~Spazio civico per una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata~~ **Una società civile e autorità locali inclusive, partecipative, responsabilizzate e indipendente** *independenti* nei paesi partner [Em. 436]

(a) Creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche **sostenendo la partecipazione attiva della società civile al dialogo politico** attraverso le fondazioni. [Em. 437]

(b) **Sostenere e** sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, di fungere da attori dello sviluppo e della governance. [Em. 438]

(c) Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze della società civile dei paesi partner.

(c bis) **Garantire lo sviluppo di capacità, il coordinamento e il potenziamento istituzionale per le organizzazioni della società civile e le autorità locali, incluse le reti di organizzazioni della società civile e autorità locali e organizzazioni ombrello del sud del mondo per collaborare all'interno delle rispettive organizzazioni e tra diversi tipi di portatori di interessi attivi nel dibattito pubblico sullo sviluppo, dialogare con i governi in materia di politiche pubbliche e partecipare in modo efficace al processo di sviluppo.** [Em. 439]

2. Dialogo con e tra le organizzazioni della società civile ~~sulla politica di sviluppo~~
[Em. 440]
- (a) Promuovere ~~altre~~ sedi di dialogo multilaterale inclusivo, ~~compresa e il~~
potenziamento istituzionale delle reti della società civile e delle autorità locali, compresi l'interazione ***e il coordinamento*** fra i cittadini, le organizzazioni della società civile, le autorità locali, gli Stati membri, i paesi partner e gli attori fondamentali dello sviluppo. [Em. 441]
 - (b) Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner.
 - (c) Garantire un dialogo strutturato e concreto e costante e partenariati con l'UE.
3. Sensibilizzazione, conoscenza e impegno dei cittadini europei per quanto riguarda le questioni relative allo sviluppo
- (a) Responsabilizzare maggiormente le persone per aumentarne il coinvolgimento.
 - (b) Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore ***della riduzione della povertà e*** di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner. [Em. 442]
- (b bis) Sensibilizzare riguardo al consumo e alla produzione sostenibili, alle catene di approvvigionamento e agli effetti del potere di acquisto dei cittadini dell'Unione nella realizzazione dello sviluppo sostenibile.*** [Em. 443]

3 bis. Prestazione dei servizi sociali di base alle popolazioni bisognose

Intervenire nei paesi partner che sostengono i gruppi vulnerabili ed emarginati attraverso la fornitura di servizi sociali di base, come la sanità, comprese la nutrizione, l'educazione e la protezione sociale, nonché l'accesso ad acqua sicura e a servizi igienico-sanitari, erogati tramite le organizzazioni della società civile e le autorità locali. [Em. 444]

3 ter. Rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali quali attori di sviluppo:

- (a) aumentando la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali dell'Unione e dei paesi in via di sviluppo di garantire un dialogo politico concreto e costante e una partecipazione efficace in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo locale;*
- (b) intensificando le interazioni con i cittadini dell'Unione sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, coinvolgimento, anche tramite l'adozione di criteri di sostenibilità negli appalti pubblici), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell'Unione e nei paesi candidati e potenziali candidati;*
- (c) migliorando la titolarità degli aiuti e l'assorbimento degli stessi tramite programmi di formazione nazionali per i funzionari delle autorità locali su come richiedere finanziamenti dell'Unione; [Em. 445]*

3. SETTORI DI INTERVENTO PER LA ***COSTRUZIONE DELLA PACE, LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI E LA STABILITÀ E LA PACE*** [Em. 446]

1. Assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure volte a creare e a rafforzare la capacità ***dell'Unione e dei suoi*** partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e affrontare le necessità pre- e post-crisi, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, e con attori statali e della società civile, in relazione agli sforzi da essi profusi principalmente negli ambiti seguenti, con particolare attenzione alla ~~partecipazione~~ ***parità di genere, all'emancipazione delle donne e alla partecipazione dei giovani***: [Em. 447]

(a) allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti; ~~creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione~~ ***nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche***; [Em. 448]

(a bis) ***promozione e sviluppo di capacità per la creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione, con particolare attenzione alle tensioni intracomunitarie, in particolare la prevenzione del genocidio e dei crimini contro l'umanità***; [Em. 449]

- (a ter) *rafforzamento delle capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione; rafforzamento delle capacità dell'Unione, della società civile e dei partner dell'Unione per la partecipazione e lo schieramento di missioni civili di mantenimento e costruzione della pace; scambio di informazioni e migliori pratiche in materia di costruzione della pace, analisi dei conflitti, allarme rapido o formazione e fornitura di servizi;* [Em. 450]
- (b) *sostegno alla ripresa post-conflitto, anche affrontando la questione delle persone scomparse in situazioni post-conflitto e sostenendo l'attuazione di pertinenti accordi multilaterali riguardanti le mine terrestri e i residui bellici, e ripresa post-catastrofe con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza;* [Em. 451]
- (c) *sostegno alle azioni di sostegno alla per la costruzione della pace e al consolidamento dello Stato, ivi compresi le organizzazioni della società civile locale e internazionale, gli Stati e le organizzazioni internazionali; sviluppo di dialoghi strutturali tra tali soggetti a vari livelli, tra la società civile locale e i paesi partner, nonché con l'Unione;* [Em. 452]

- (d) prevenzione dei conflitti e risposta alle crisi;
- (d bis) limitazione dell'uso delle risorse naturali per il finanziamento dei conflitti e sostegno per la conformità, da parte dei portatori di interessi, a iniziative quali il regime di certificazione del processo di Kimberly, comprese quelle connesse al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio⁵³, specialmente per quanto riguarda l'attuazione di controlli efficienti a livello nazionale sulla produzione e il commercio di risorse naturali; [Em. 453]*
- (e) potenziamento delle capacità *degli operatori del settore militare* a sostegno *dello sviluppo e della sicurezza e dello per lo sviluppo (CBSD)*. [Em. 454]
- (e bis) sostegno ad azioni che promuovono la parità di genere e l'emancipazione delle donne, in particolare mediante l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la partecipazione e la rappresentanza delle donne e dei giovani nei processi di pace formali e informali; [Em. 455]*

(e ter) sostegno ad azioni intese a promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso l'educazione formale, informale e non formale alla pace; [Em. 456]

(e quater) sostegno ad azioni per il rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui, comprese valutazioni della resilienza pensate per identificare le capacità endogene all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da pressioni e shock; [Em. 457]

(e quinquies) sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto; [Em. 458]

(e sexies) sostegno a misure intese a contrastare l'uso illegale delle armi da fuoco e delle armi leggere e di piccolo calibro nonché l'accesso illegale a tali armi. [Em. 459]

Le misure in questo settore:

- (a) comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi;*
- (b) contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione della pace;*
- (c) possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per l'applicazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.*
[Em. 460]

2. Assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei paesi partner e le azioni dell'Unione volti ad affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti, ~~principalmente~~ nei seguenti ambiti: **[Em. 461]**

- (a) minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti, ***in particolare rafforzando la capacità delle autorità civili, giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, ivi compresa la criminalità informatica, e tutte le forme di traffico illecito e nel controllo efficace del commercio e del transito illeciti.***

È data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti.

Le misure pongono in particolare l'accento sulla buona governance e sono conformi al diritto internazionale. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno. [Em. 462]

- (b) minacce negli spazi pubblici e minacce per le infrastrutture critiche, *ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, la gestione e distribuzione dell'energia*, la cibersicurezza, la salute pubblica, *comprese le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale*, o la stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce *globali e transregionali* derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici *che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza*; [Em. 463]

(c) attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi, *in particolare nei seguenti settori:*

- (1) sostegno e promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;*
- (2) potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;*
- (3) sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, della creazione di infrastrutture civili e ai pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;*

- (4) *rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);*
- (5) *sviluppo del quadro giuridico e della capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni, in particolare di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale, e sull'attuazione delle disposizioni del trattato sul commercio delle armi e sulla promozione del suo rispetto;*
- (6) *sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.*

Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento EINS. [Em. 464]

- (d) potenziamento delle capacità *degli operatori del settore militare* a sostegno *dello sviluppo e della sicurezza e dello sviluppo (CBSD)*. [Em. 465]

4. SETTORI DI INTERVENTO PER LE SFIDE MONDIALI

A. *PERSONE*

1. Sanità

(a) Sviluppare gli aspetti fondamentali di un sistema sanitario efficiente e globale che possono essere affrontati meglio a livello sovranazionale per garantire un accesso equo, ***a prezzi abbordabili, inclusivo e universale*** ai servizi sanitari ***pubblici*** nonché ai servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi.

[Em. 466]

(a bis) Promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e i servizi di assistenza psicologica alle vittime di violenza, in particolare le donne e i bambini vittime di stupro. [Em. 467]

(b) Potenziare le iniziative globali fondamentali per garantire una copertura sanitaria universale attraverso una leadership mondiale nell'applicazione del principio "la salute in tutte le politiche", assicurando la continuità dell'assistenza, compresa la promozione della salute, dalla prevenzione al trattamento successivo.

(c) Promuovere la sicurezza sanitaria mondiale attraverso la lotta contro le malattie trasmissibili, *ivi comprese le malattie connesse alla povertà e trascurate*, e la ricerca in questo campo, *combattendo tali malattie e i medicinali contraffatti*, tradurre le conoscenze in prodotti *sicuri, accessibili e a prezzi abbordabili* e politiche in grado di gestire le trasformazioni *l'immunizzazione, l'ampio spettro* del carico di morbidità *persistente delle infezioni, delle malattie ed epidemie emergenti e riemergenti e della resistenza antimicrobica*, (le malattie non trasmissibili, tutte le forme di malnutrizione e fattori di rischio ambientale) e configurare i mercati mondiali per migliorare l'accesso ai beni e ai servizi sanitari di base, specialmente in materia di salute sessuale e riproduttiva. [Em. 468]

(c bis) *Sostenere iniziative per incrementare l'accesso a medicinali sicuri, a prezzi abbordabili ed efficaci (compresi i medicinali generici), la diagnostica e le tecnologie sanitarie correlate, utilizzando tutti i mezzi disponibili per ridurre il prezzo di medicinali e strumenti diagnostici salvavita.* [Em. 469]

(c ter) *Promuovere una buona salute e combattere le malattie trasmissibili rafforzando i sistemi sanitari e conseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche aumentando l'accento posto sulla prevenzione e sulla lotta alle malattie a prevenzione vaccinale.* [Em. 470]

2. Istruzione

- (a) Promuovere ***il conseguimento di obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione e la lotta contro la povertà educativa attraverso*** azioni congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa ~~per~~ ***a tutti i livelli, a tutti i livelli, anche per tutte le età, compreso lo sviluppo della prima infanzia,*** in situazioni di emergenza e di crisi ***attribuendo particolare priorità al rafforzamento dei sistemi di istruzione pubblici e gratuiti.*** [Em. 471]
- (b) Rafforzare le conoscenze, ***la ricerca e l'innovazione,*** le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive, ***istruite, democratiche,*** inclusive e resilienti. [Em. 472]
- (c) Sostenere un'azione mondiale volta a ridurre ***le discriminazioni e*** le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica e, ***politica,*** sociale ***e culturale.*** [Em. 473]
- (c bis) ***Sostenere gli sforzi e migliorare le buone pratiche messe in atto dagli attori della società civile per garantire un'istruzione inclusiva e di qualità in contesti fragili in cui le strutture di governance sono deboli.*** [Em. 474]
- (c ter) ***Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale.*** [Em. 475]

3. Donne e minori [Em. 476]

- (a) Guidare e sostenere le iniziative *locali, nazionali e regionali e gli sforzi*, i partenariati e le alleanze mondiali ~~volti~~ *a favore dei diritti delle donne quali sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel relativo protocollo facoltativo al fine di eliminare tutte le forme di violenza, le pratiche dannose e tutte le forme di discriminazione* contro donne e ragazze, vale a dire la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, *politica* e di altra natura e le discriminazioni, compresa l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica. [Em. 477]
- (a bis) *Affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere quale strumento per contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace. Promuovere l'emancipazione delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace. Emancipare le donne e le ragazze per sostenere la loro voce e la partecipazione alla vita sociale, economica, politica e civica.* [Em. 478]
- (a ter) *Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali, sociali e politici, nonché la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva.* [Em. 479]
- (b) ~~Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori siano tutelati in tutti i campi (violenza, abusi e abbandono), anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità.~~ [Em. 480]

3 bis. Minori e giovani

- (a) *Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori si affaccino alla vita nelle migliori condizioni e siano tutelati in tutti i settori dalla violenza, dagli abusi e dall'abbandono, anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità.***
- (b) *Promuovere l'accesso dei minori, compresi i più emarginati, ai servizi sociali essenziali, con particolare attenzione alla sanità, alla nutrizione, all'istruzione, allo sviluppo della prima infanzia e alla protezione sociale, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, servizi ad hoc calibrati sui giovani e un'educazione sessuale esauriente, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale.***
- (c) *Promuovere l'accesso dei giovani alle competenze, a posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso l'istruzione e la formazione professionale e tecnica nonché alle tecnologie digitali. Sostenere l'imprenditorialità giovanile e promuovere la creazione di posti di lavoro sostenibili con condizioni di lavoro dignitose.***
- (d) *Promuovere iniziative volte a responsabilizzare i giovani e i bambini e a sostenere politiche e azioni che garantiscano la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale, prendendo atto del loro potenziale reale in quanto agenti positivi del cambiamento rispetto a tematiche quali la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente e la riduzione della povertà. [Em. 481]***

4. Migrazione, *mobilità* e sfollamenti forzati [Em. 482]

- (a) Garantire una leadership costante dell'UE nella definizione dell'agenda mondiale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni, *per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare*. [Em. 483]
- (b) Orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi *la migrazione sud-sud e* gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati. [Em. 484]
- (c) Sostenere l'osservanza degli impegni assunti a livello internazionale e di UE in materia di migrazione e sfollamenti forzati, anche come seguito del Patto globale sulla migrazione e del Patto globale sui rifugiati.
- (d) Migliorare la base di conoscenze globale, anche in relazione al nesso tra migrazione e sviluppo, e avviare azioni pilota volte a definire metodi operativi innovativi in materia di migrazione e sfollamenti forzati.

(d bis) La cooperazione in questo settore adotta un approccio basato sui diritti umani ed è gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto della dignità umana e del principio della coerenza delle politiche di sviluppo. [Em. 485]

5. Lavoro dignitoso, protezione sociale e disuguaglianze

- (a) Definire l'agenda mondiale e sostenere le iniziative volte a integrare un pilastro forte su equità e giustizia sociale in linea con i valori europei.
- (b) Contribuire all'agenda mondiale sul lavoro dignitoso *per tutti all'interno di un ambiente sano, sulla base delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro, tra cui il dialogo sociale, i salari di sussistenza e la lotta al lavoro minorile e forzato*, in particolare ~~nelle~~ *rendendo sostenibili e responsabili le* catene del valore globali, *sulla base di obblighi orizzontali in materia di dovere di diligenza*, e migliorare la conoscenza delle politiche occupazionali efficaci che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, compresi l'istruzione e la formazione professionali e l'apprendimento permanente.
[Em. 486]
- (b bis) *Sostenere iniziative globali su imprese e diritti umani, compresa la responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti e l'accesso ai mezzi di ricorso.* [Em. 487]
- (c) Sostenere le iniziative mondiali sulla protezione sociale universale improntate ai principi di efficienza, sostenibilità ed equità, compreso un sostegno per ovviare alle disuguaglianze e garantire la coesione sociale, *in particolare con l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale sostenibili e sistemi di assicurazione sociale, la riforma fiscale, il potenziamento della capacità dei sistemi fiscali e la lotta alla frode, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva.* [Em. 488]
- (d) Portare avanti la ricerca e lo sviluppo a livello mondiale attraverso un'innovazione sociale che rafforzi l'inclusione sociale e venga incontro alle necessità delle fasce più vulnerabili della società.

6. Cultura

- (a) Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale *e interreligioso* per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità. [Em. 489]
- (b) Sostenere la cultura quale fattore *e l'espressione creativa e artistica quali fattori* di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la cooperazione relativa al patrimonio culturale *e alle espressioni artistiche e culturali contemporanee, nonché la loro conservazione*. [Em. 490]
- (b bis) Sviluppare l'artigianato locale quale mezzo per preservare il patrimonio culturale locale.* [Em. 491]
- (b ter) Rafforzare la cooperazione in materia di salvaguardia, conservazione e potenziamento del patrimonio culturale, compresa la conservazione del patrimonio culturale particolarmente vulnerabile, in particolare delle minoranze, delle comunità isolate e delle popolazioni indigene.* [Em. 492]
- (b quater) Sostenere iniziative per il rimpatrio dei beni culturali nei rispettivi paesi di origine o per la loro restituzione in caso di appropriazione illecita.* [Em. 493]
- (b quinquies) Sostenere la cooperazione culturale con l'Unione, anche mediante scambi, partenariati e altre iniziative e il riconoscimento della professionalità di autori, artisti e operatori culturali e creativi.* [Em. 494]
- (b sexies) Sostenere la cooperazione e i partenariati tra le organizzazioni sportive.* [Em. 495]

B. *PIANETA*

1. Garantire un ambiente sano e lottare contro i cambiamenti climatici

- (a) Rafforzare la governance mondiale in materia di clima e ambiente e l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, delle convenzioni di Rio e degli altri accordi ambientali multilaterali.
- (b) Contribuire alla proiezione esterna delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici ***nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo.*** [Em. 496]
- (c) Integrare l'ambiente, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di riduzione del rischio di catastrofi nelle strategie, nei piani e negli investimenti, anche migliorando le conoscenze e l'informazione, ***anche nei programmi o nelle misure di cooperazione interregionale istituiti tra i paesi e le regioni partner, da un lato, e le regioni ultraperiferiche limitrofe e i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM, dall'altro.*** [Em. 497]

(d) Attuare iniziative a livello internazionale e di UE per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, anche attraverso l'attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) e di strategie a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, ~~promuovere~~ **garantire** la riduzione del rischio di catastrofi, lottare contro il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e l'uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili (terre, acqua, oceani, pesca e foreste), lottare contro la deforestazione, **la desertificazione**, il degrado del suolo, il disboscamento illegale, il traffico di specie selvatiche e l'inquinamento, garantire un ambiente sano, affrontare le questioni emergenti relative al clima e all'ambiente, promuovere l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, **la gestione integrata delle risorse idriche** e la sana gestione di prodotti chimici e rifiuti e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. [Em. 498]

(d bis) Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, al fine di proteggere gli ecosistemi e la biodiversità e aumentare la resilienza ambientale e sociale ai cambiamenti climatici, con un'attenzione particolare al sostegno per i piccoli agricoltori, i lavoratori e gli artigiani. [Em. 499]

(d ter) Attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastare la perdita di biodiversità, promuovendo la conservazione, l'uso sostenibile e la gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata. [Em. 500]

2. Energia sostenibile

- (a) Sostenere le iniziative, gli impegni, i partenariati e le alleanze mondiali, ~~compresa~~ ***in particolare*** la transizione verso l'energia sostenibile. [Em. 501]
- (a bis) Promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali, ad esempio diversificando le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici e, in particolare, di elettricità. [Em. 502]***
- (b) Incoraggiare i governi partner a riformare le politiche e i mercati nel settore dell'energia per creare un ambiente favorevole ***alla crescita inclusiva e*** agli investimenti, ampliando l'accesso a servizi energetici ***rispettosi del clima,*** moderni, affidabili, sostenibili e a prezzi abbordabili, ~~con un forte accento sulle~~ ***dando la priorità alle*** energie rinnovabili e ~~sull'~~***all'***efficienza energetica. [Em. 503]
- (c) Esplorare, individuare, razionalizzare globalmente e sostenere modelli aziendali finanziariamente sostenibili con un potenziale di scalabilità e replicabilità, che forniscano tecnologie innovative e digitali, attraverso una ricerca innovativa volta ad aumentare l'efficienza, in particolare per approcci decentrati che diano accesso all'energia mediante fonti rinnovabili, anche nelle zone dove la capacità del mercato locale è limitata.

C. *PROSPERITÀ*

1. Crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato

(a) Promuovere investimenti privati sostenibili attraverso meccanismi di finanziamento innovativi e ~~la condivisione dei rischi~~ ***anche per i paesi meno sviluppati e gli Stati fragili che altrimenti non attirerebbero tali investimenti e laddove l'addizionalità sia dimostrabile.*** [Em. 504]

(b) ***Sviluppare un settore privato locale responsabile dal punto di vista sociale ed ecologico,*** migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sostenere un maggiore dialogo tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità, ***la competitività e la resilienza*** delle micro, piccole e medie imprese ***locali nonché delle cooperative e delle imprese sociali e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale.*** [Em. 505]

(b bis) ***Promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e l'impiego efficace di servizi finanziari quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti da parte delle microimprese e delle PMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili.*** [Em. 506]

- (c) Sostenere ~~la~~ ***l'attuazione della*** politica commerciale e ~~gli~~ ***degli*** accordi commerciali dell'Unione ~~e la loro attuazione~~ ***che mirano allo sviluppo sostenibile***; migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare ~~gli scambi~~ ***il commercio equo, gli investimenti responsabili***, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, ***nonché mirare a facilitare l'accesso alle tecnologie e alla proprietà intellettuale rispettose del clima, garantendo al contempo la massima condivisione possibile del valore e la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle catene di approvvigionamento, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo.*** [Em. 507]
- (d) Promuovere un'efficace combinazione di politiche a favore della diversificazione economica, del valore aggiunto, dell'integrazione regionale e di un'economia verde e blu sostenibile.
- (e) Favorire l'accesso alle tecnologie digitali promuovendo, tra l'altro, l'accesso ai finanziamenti e l'inclusione finanziaria.
- (f) Promuovere una produzione e un consumo sostenibili nonché tecnologie e pratiche innovative per un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.

2. Sicurezza alimentare e nutrizionale

- (a) Sostenere e influenzare le strategie, le organizzazioni, i meccanismi e i soggetti internazionali che trattano importanti questioni e quadri strategici mondiali inerenti alla sicurezza alimentare e nutrizionale ***sostenibile e contribuire alla responsabilizzazione riguardo agli impegni internazionali concernenti la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi.*** [Em. 508]
- (b) ***Garantire l'accesso equo all'alimentazione, anche contribuendo ad affrontare le carenze di finanziamenti per la nutrizione.*** Migliorare i beni pubblici globali per porre fine a fame e malnutrizione; strumenti quali la Rete mondiale per le crisi alimentari rafforzano la capacità di dare una risposta adeguata alle crisi alimentari e al fabbisogno nutrizionale nell'ambito del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace (contribuendo quindi a mobilitare le risorse del terzo pilastro). [Em. 509]
- (b bis) Potenziare in modo coordinato e accelerato gli sforzi transettoriali per migliorare le capacità connesse alla produzione alimentare diversificata a livello locale e regionale, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'accesso all'acqua potabile e rafforzare la resilienza dei soggetti più vulnerabili, in particolare nei paesi caratterizzati da crisi prolungate o frequenti.*** [Em. 510]

- (c) Ribadire a livello mondiale il ruolo centrale dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, ***ivi compresi la piccola agricoltura, l'allevamento di bestiame e la pastorizia***, per promuovere una maggiore sicurezza alimentare, l'eliminazione della povertà, la creazione di posti di lavoro, ***l'accesso equo e sostenibile alle risorse e la gestione delle medesime, tra cui terreni e diritti fondiari, acqua, (micro)credito, sementi open source e altri fattori di produzione agricoli***, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la resilienza e gli ecosistemi sanitari. [Em. 511]
- (d) Promuovere le innovazioni attraverso la ricerca internazionale e migliorare le conoscenze e le competenze mondiali, ***la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome***, specie per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, le catene del valore globali e inclusive, ***il commercio equo***, la sicurezza alimentare, gli investimenti responsabili, la governance dei terreni e la gestione delle risorse naturali. [Em. 512]
- (d bis) Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e aumentare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo.*** [Em. 513]

D. *PARTENARIATI*

1. Rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo
 - (a) Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali europee e meridionali di garantire un dialogo politico concreto e costante in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo locale.
 - (b) Intensificare le interazioni con i cittadini europei sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, contatti), specie per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell'Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali.
2. Promuovere società inclusive, una buona governance economica, ~~compresa~~ **comprese** la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali **e la lotta all'elusione fiscale**, una gestione trasparente delle finanze pubbliche e una spesa pubblica efficace e inclusiva. **[Em. 514]**

4 bis. SETTORI DI INTERVENTO PER LE NECESSITÀ E LE PRIORITÀ DELLA POLITICA ESTERA

Le azioni a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d bis), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, di sviluppo, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, a cui sia difficile rispondere con altri mezzi. Le azioni in questione possono comprendere:

- (a) sostegno delle strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione, sviluppo, cambiamenti climatici e sicurezza, in particolare nei seguenti settori:*
- sostegno all'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;*
 - approfondimento del dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, anche nel settore della politica estera;*
 - sostegno al dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;*
 - promozione di un adeguato follow-up o un'attuazione coordinata delle conclusioni raggiunte e degli impegni assunti nelle pertinenti sedi internazionali;*

(b) sostegno alla politica commerciale dell'Unione:

- *sostegno alla politica commerciale dell'Unione e alla negoziazione, all'attuazione e all'applicazione degli accordi commerciali, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo, e pienamente in linea con il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;*
- *sostegno per migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti e tutelando i diritti di proprietà intellettuale, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa, con i necessari adeguamenti per quanto riguarda i paesi partner in via di sviluppo;*

(c) contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione:

- *contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la scienza e l'istruzione e alla cooperazione per la gestione e la governance degli oceani;*
- *promozione delle politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostegno della convergenza normativa in materia;*

(d) promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale:

- promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione;*
- aumento della mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico ("programma Erasmus+").*

Tali azioni applicano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali. [Em. 515]

ALLEGATO IV

SETTORI DI INTERVENTO PER LE AZIONI DI RISPOSTA RAPIDA

1. Azioni che contribuiscono alla *pace, alla* stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, di crisi emergenti, di crisi e di post-crisi **[Em. 516]**

Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), consentono all'Unione di reagire in modo efficace alle seguenti situazioni eccezionali e imprevedute:

- (a) situazioni di urgenza, crisi, crisi emergenti o calamità naturali, *laddove pertinente per la stabilità, la pace e la sicurezza*; **[Em. 517]**
- (b) situazioni che minacciano la *pace, la* democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità; **[Em. 518]**
- (c) situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.

1 bis. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al punto 1 può riguardare quanto segue:

- (a) il sostegno, mediante la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali, regionali e locali e dagli attori statali e della società civile nella promozione della l'instaurazione di un clima di fiducia, della mediazione, del dialogo e della riconciliazione, della giustizia di transizione e dell'emancipazione di donne e giovani, in particolare per quanto riguarda le tensioni tra comunità e i conflitti che si protraggono nel tempo;*
- (b) il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, specialmente quelli sulle donne, la pace e la sicurezza e sui giovani, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;*
- (c) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;*

- (d) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;*
- (e) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto;*
- (f) il sostegno al rafforzamento della capacità di uno Stato – in situazioni di forte pressione – di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base;*

- (g) *il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;***
- (h) *il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;***
- (i) *il sostegno a misure intese ad attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;***
- (j) *il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi o residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;***

- (k) il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e l'accesso alle stesse;*
- (l) il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini, compresa la prevenzione della loro esposizione a violenze di genere;*
- (m) il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;*
- (n) il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;*
- (o) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;*

- (p) il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;*
- (q) il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;*
- (r) lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo. [Em. 519]*

2. Azioni che contribuiscono al rafforzamento della resilienza e al collegamento fra azione umanitaria e azione per lo sviluppo

Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), consentono di rafforzare efficacemente la resilienza e di collegare gli aiuti umanitari e le azioni di sviluppo che non è possibile attuare rapidamente tramite i programmi geografici e tematici *e garantendo coerenza e complementarità con gli aiuti umanitari di cui all'articolo 5.*

[Em. 520]

Le azioni in questione possono mirare a:

- (a) rafforzare la resilienza aiutando le persone, le comunità, le istituzioni e i paesi a essere più preparati, resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente in seguito a pressioni e shock politici, economici e sociali, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali, anche rafforzando la capacità di ~~uno Stato~~ ~~in situazioni di forte pressione~~ ~~di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base, e la capacità di~~ società, comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica, *sensibile ai conflitti* e stabile e di costruire, mantenere o ripristinare i mezzi di sussistenza in situazioni di forte pressione *e sostenendo i singoli individui, le comunità e le società nell'individuazione e nel potenziamento delle loro capacità endogene esistenti di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock, compresi quelli che potrebbero comportare un'escalation di violenza;*

[Em. 521]

- (b) attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni fonte di instabilità macroeconomica e tutelare le riforme socioeconomiche e la spesa pubblica prioritaria a favore dello sviluppo socioeconomico e della riduzione della povertà;
- (c) eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ripristinare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; ciò include la necessità di affrontare esigenze urgenti e immediate derivanti dai movimenti di popolazioni (~~rifugiati, sfollati e rimpatriati~~) **forzati** in seguito a catastrofi naturali o provocate dall'uomo; **[Em. 522]**
- (d) aiutare gli Stati e, le regioni, **le autorità locali o le organizzazioni non governative competenti** a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi. **[Em. 523]**

3. — Azioni volte ad affrontare le esigenze e le priorità della politica estera

Le azioni di risposta rapida a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera urgente o imperativo o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, che richiedano una reazione rapida e a cui sia difficile rispondere con altri mezzi.

Le azioni in questione possono mirare a:

- (a) — sostenere le strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione e sicurezza, e sfruttare le opportunità in questo contesto;
- (b) — sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione e la loro attuazione; migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa;
- (c) — contribuire all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici e l'energia, e alla cooperazione per la gestione e la governance degli oceani;
- (d) — promuovere la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione.

Queste azioni attuano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance

mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali.

[Em. 524]

ALLEGATO V

SETTORI PRIORITARI DELLE OPERAZIONI DELL'EFSD+ COPERTE DALLA GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE

Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili al sostegno della garanzia per le azioni esterne si ~~prefiggono in particolare~~ **contribuiscono ai** seguenti obiettivi prioritari: [Em. 525]

- (a) fornire finanziamenti e sostegno per lo sviluppo del settore privato, **delle imprese sociali** e cooperativo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], **per contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030, dell'accordo di Parigi e, se del caso, della politica europea di vicinato e degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 del regolamento IPA III, all'eliminazione della povertà, alla promozione delle competenze e dello spirito imprenditoriale, alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e dei giovani, perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani**, con un'attenzione particolare per le aziende locali, **le imprese sociali** e le micro, piccole e medie imprese, la creazione di posti di lavoro dignitosi **conformemente alle pertinenti norme dell'OIL, i salari di sussistenza, le opportunità economiche** e la promozione del contributo delle imprese europee agli obiettivi dell'EFSD+;
[Em. 526]

- (b) affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati fornendo strumenti finanziari che possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati, incluse garanzie di prima perdita in base al portafoglio, garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese, e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;
- (c) stimolare il finanziamento del settore privato, con un'attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese, affrontando le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti;
- (d) rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività sostenibile, compresi energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e economia blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano, al fine di migliorare il contesto socioeconomico;

- (e) contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente, ***producendo così benefici climatici e ambientali collaterali, assegnando il 45 % dei finanziamenti a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, e destinando il 30 % della dotazione finanziaria globale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi; [Em. 527]***
- (f) contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le ~~specifiche cause profonde della~~ ***la povertà e la disuguaglianza in quanto fattori trainanti della migrazione, ivi compresi la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati***, nonché ~~rafforzare~~ ***contribuire alla migrazione sicura, ordinata e regolare, rafforzando*** la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, e ~~contribuire~~ ***contribuendo*** al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance, ***della parità di genere, della giustizia sociale*** e dei diritti umani. **[Em. 528]**

Sono create le seguenti finestre d'investimento:

- *Energia sostenibile e connettività sostenibile*
- *Finanziamento di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI)*
- *Agricoltura sostenibile, imprenditoria rurale, compresa l'agricoltura di sussistenza e i piccoli agricoltori, pastorizia e agroindustria ecologica*
- *Città sostenibili*
- *Digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile*
- *Sviluppo umano [Em. 529]*

ALLEGATO VI

GOVERNANCE DELL'EFSD+

1. Struttura dell'EFSD+

1. L'EFSD+ è composto da piattaforme regionali d'investimento create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture dei meccanismi esistenti di finanziamento misto esterno dell'Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+.
2. La gestione dell'EFSD+ è assicurata dalla Commissione.

2. Comitato strategico dell'EFSD+

1. Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione per la gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti la politica di allargamento dell'UE e finanziate dall'[IPA III], per le quali esiste un comitato strategico nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (WBIF).
2. Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all'orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia dell'EFSD+ e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento nonché alle finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 26. Esso sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD+ e nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento.
3. Il comitato strategico favorisce inoltre, attraverso le piattaforme di investimento regionali, il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali fra i tre pilastri del piano europeo per gli investimenti, fra il piano europeo per gli investimenti e le altre azioni dell'Unione relative alla migrazione e all'attuazione dell'agenda 2030 e con gli altri programmi di cui al presente regolamento.
4. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. Il

Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere, se del caso, lo status di osservatori. Il comitato strategico è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.

5. — Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.
6. — La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all'attuazione dell'EFSD+. Il comitato strategico del WBIF riferisce sui progressi compiuti nell'attuazione dello strumento di garanzia per la regione dell'allargamento onde integrare le relazioni di cui sopra. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'attuazione dell'EFSD+.
7. — L'esistenza di due comitati strategici non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.

3. Comitati operativi regionali

I comitati operativi delle piattaforme d'investimento regionali sono incaricati di assistere la Commissione, a livello di attuazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull'uso della garanzia per le azioni esterne che copre le operazioni dell'EFSD+. [Em. 530]

ALLEGATO VII

ELENCO DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, si utilizzano i principali indicatori di performance elencati di seguito per poter quantificare più agevolmente il contributo dell'UE al conseguimento dei suoi obiettivi specifici.

- (1) Punteggio relativo allo Stato di diritto
- (2) Percentuale della popolazione al di sotto della soglia internazionale di povertà
- (3) Numero di donne in età riproduttiva, ragazze adolescenti e bambini al di sotto dei 5 anni che beneficiano di programmi nutrizionali con il sostegno dell'UE
- (4) Numero di bambini di 1 anno totalmente immunizzati con il sostegno dell'UE
- (5) Numero di studenti iscritti all'istruzione ***che hanno completato l'istruzione*** primaria e/o secondaria ***acquisendo competenze minime nella lettura e alla nella matematica e la*** formazione con il sostegno dell'UE ***dell'Unione [Em. 531]***
- (6) Emissioni di gas a effetto serra ridotte o evitate (Kt di CO₂eq) con il sostegno dell'UE
- (7) Area degli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce protetta e/o gestita in modo sostenibile con il sostegno dell'UE
- (8) Mobilitazione e effetto moltiplicatore degli investimenti
- (9) Stabilità politica e assenza di violenza ***sulla base di una valutazione della situazione di partenza [Em. 532]***
- (10) Numero di processi relativi alle prassi del paese partner in materia di commercio, investimenti e attività delle imprese, o alla promozione della dimensione esterna delle politiche interne dell'UE, che sono stati influenzati

~~Ove pertinente, tutti~~ ***L'indicatore 4 è disaggregato per sesso e*** gli indicatori ***2, 3 e 5*** sono disaggregati per sesso ***ed età. [Em. 533]***

ALLEGATO VII bis

Paesi partner in relazione ai quali l'assistenza dell'Unione è sospesa.

[A cura della Commissione, conformemente all'articolo 15 bis] [Em. 534]